

# RESOCONTO STENOGRAFICO

237.

## SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge:</b>		vata, in un testo unificato, dal Senato) (2957); e concorrenti proposte di legge: GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207); CAPIELLO ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111); CAPIELLO ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	26399	PRESIDENTE . . . . .	26362, 26366, 26370, 26375, 26378, 26384, 26391, 26392, 26396, 26399
<b>Disegno di legge di conversione:</b>		BIONDI ALFREDO (PLI) . . . . .	26378, 26382
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	26400	CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI) . . . . .	26370, 26372
<b>Proposte di legge:</b>		CASINI CARLO (DC) . . . . .	26384, 26391
(Annunzio) . . . . .	26361	CIMA LAURA (Verde) . . . . .	26392
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) . . . . .	26399		
<b>Proposte di legge (Discussione):</b>			
S. 730-731-924-939. — Senatori SALVATO ed altri; SALVATO ed altri; MANCINO ed altri; FILETTI ed altri: Norme contro la violenza sessuale ( <i>appro-</i>			

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

PAG.	PAG.
D'ACQUISTO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	<b>Assemblea del Consiglio d'Europa:</b> (Trasmissione di raccomandazioni) . . . . .
26370	26361
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) . . . . .	
26396	
MELLINI MAURO (FE), <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	<b>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:</b> (Trasmissione di documenti) . . . . .
26366, 26368, 26369, 26370	26362
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . . . .	
26375	
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI), <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .
26363	26400
<b>Interrogazioni e mozione:</b> (Annunzio) . . . . .	
26400	

**La seduta comincia alle 9,30.**

MASSIMO TEODORI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 19 gennaio 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

AGRUSTI ed altri: «Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva» (3537);

BARBALACE: «Norme concernenti lo svolgimento di attività assistenziale da parte di tecnici laureati in medicina e chirurgia che prestano servizio presso i policlinici universitari a gestione diretta» (3538);

MARTINAZZOLI ed altri: «Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale 'Italia Nostra'» (3539);

MASTRANTUONO ed altri: «Norme concernenti la nomina dei segretari comunali alla qualifica iniziale» (3540);

DI PRISCO ed altri: «Norme in materia di riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di maternità e di altri periodi di astensione obbligatoria dal lavoro» (3541);

Saranno stampate e distribuite.

**Autorizzazione di relazione orale.**

PRESIDENTE. La VII Commissione permanente (Cultura) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 553, recante finanziamento degli oneri per la partecipazione italiana alla Fiera internazionale del libro di Francoforte 1988» (3495).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Trasmissione di raccomandazioni dall'Assemblea del Consiglio d'Europa.**

PRESIDENTE. Il Presidente dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ha trasmesso i testi di due raccomandazioni adottate da quel Consesso nel corso della terza parte della 40a sessione ordinaria che ha avuto luogo a Strasburgo dal 3 all'8 ottobre 1988:

Raccomandazione relativa alla lotta contro la droga (doc. XII, n. 92);

Raccomandazione relativa al diritto d'asilo territoriale (doc. XII, n. 93).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'art. 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (doc. XII, n. 92);

alla I Commissione (doc. XII, n. 93);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione.

#### **Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.**

**PRESIDENTE.** Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 del regolamento, i suddetti documenti sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio relazioni comunitarie ed internazionali, che ne trasmetterà inoltre l'elenco alle Commissioni permanenti.

#### **Discussione della proposta di legge:**

**S. 730-731-924-939. — Senatori Salvato ed altri; Salvato ed altri; Mancino ed altri; Filetti ed altri: Norme contro la violenza sessuale (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (2957); e delle concorrenti proposte di legge: Garavaglia ed altri: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale (1207); Cappiello ed altri: Norme contro la violenza sessuale (2111); Cappiello ed altri: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona (2112).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: S. 730 di iniziativa dei senatori Salvato, Manieri, Bono Parrino, Tedesco Tatò, Alberici, Bochicchio Schelotto, Tossi Brutti, Zuffa, Ongaro Basaglia e Moro; S. 731 di iniziativa dei senatori Salvato, Manieri,

Bono Parrino e Ongaro Basaglia; S. 924 di iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Butini, Ruffino, Fontana Elio, Bausi, Beorchia, Colombo, Cortese, Giocavazzo, Guzzetti, Ianni, Patriarca, Zangara, Chimenti, Perina, Lipari, Coco, De Giuseppe, Gallo, Pinto, Venturi, Vitalone, Sartori e Grassi Bertazzi; S. 939 di iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Miserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli, già approvate dal Senato in un testo unificato, con il titolo: Norme contro la violenza sessuale; e delle concorrenti proposte di legge n. 1207 di iniziativa dei deputati Garavaglia, Saretta, Anselmi, Andreoli, Bodrato, Bonferroni, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Costa Silvia, Chiriano, Deggennaro, Fronza Crepez, Gottardo, Casini Carlo, Ferrari Bruno, Duce, Ciocci Carlo Alberto, Bianchi Fortunato, Lucchesi, Mazzuconi, Mensorio, Righi, Rabino, Radi, Russo Vincenzo, Tealdi, Zoppi, Aiardi, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Borra, Brunetto, Bruni Francesco, Casati, Cobellis, Coloni, Frasson, Gelpi, Lattanzio, Matulli, Meleleo, Micheli, Napoli, Nenna D'Antonio, Castagnetti Pierluigi, Orsenigo, Patria, Perani, Piredda, Ravasio, Rebullà, Rinaldi, Rojch, Sinesio, Vairo, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri e Zaniboni: Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale; n. 2111 di iniziativa dei deputati Cappiello, Turco, Arnaboldi, Faccio, Grosso, Gramaglia, Artioli, Barbieri, Bevilacqua, Bianchi Beretta, Boniver, Breda, Calvanese, Fincato, Finocchiaro Fidelbo, Guidetti Serra, Migliasso, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Sanna e Beebe Tarantelli: Norme contro la violenza sessuale; n. 2112 di iniziativa dei deputati Cappiello, Bianchi Beretta, Guidetti Serra, Faccio, Beebe Tarantelli, Bevilacqua e Orlandi: Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari della sinistra indipendente, federalista europeo e di demo-

crazia proletaria ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Pedrazzi Cipolla.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. *Relatore per la maggioranza.* Signora Presidente, colleghe e colleghi, aggiungo alcune brevi considerazioni alla relazione scritta, alla cui lettura rinvio per una più completa valutazione del testo al nostro esame.

È la terza volta, nell'arco di tre legislature, che questa Assemblea affronta la riforma delle norme penali che sanzionano i reati di violenza sessuale. In questi — certo lunghi — otto anni, l'Assemblea si è avvalsa del contributo e della ricchezza di proposte di colleghe e colleghi che oggi non ne sono più componenti; in questa decima legislatura possiamo invece contare sull'apporto di deputati che per la prima volta si confrontano in Parlamento su una legge che da più di dieci anni vive — grandemente — nel dibattito culturale, politico e giuridico del paese.

Sono certa, colleghi, che la capacità e la volontà dei colleghi che per la prima volta discutono con noi di appropriarsi della memoria storica del ricchissimo dibattito parlamentare passato (che è del resto un patrimonio comune ed è base di questo odierno confronto) sapranno favorire il nostro lavoro e ci consentiranno di compiere, nel modo più rigoroso possibile, le scelte più rispondenti agli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con questa riforma.

Conoscere questo percorso, colleghe e colleghi, è importante anche perché ci indica quanta strada abbiamo fatto insieme e ci mostra la reale possibilità che oggi abbiamo di pervenire ad una sintesi, ad un definitivo sbocco legislativo.

Signora Presidente, colleghi, abbiamo detto che sicuramente la violenza sessuale non è circoscrivibile alla sola questione della modifica di un titolo del codice penale, tanto più (ed è utile ricordarlo) in una società democratica quale è, e vuole essere

sempre di più, la nostra, che accorda una funzione limitata alla sanzione penale. Questi sono reati che mortificano valori, calpestano diritti individuali, impediscono relazioni interpersonali fondate sul valore della vita, sul rispetto e la pari dignità della persona. Per sconfiggere la violenza sessuale si richiedono, quindi, interventi che vanno ben oltre quello pur rilevante di una moderna legge penale.

Il provvedimento al nostro esame è quindi una tappa: una tappa indispensabile ed urgente oltre la quale si deve sviluppare un impegno più ampio per l'affermazione dei valori che garantiscano la piena espressione della libertà sessuale; una libertà sessuale (va detto anche nelle aule parlamentari) che è patrimonio di sentimenti, di emozioni, di desideri che è scoperta di sé e dell'altro, momento dello sviluppo e dell'affermazione della propria e della altrui personalità.

Il cammino nè facile nè lineare che abbiamo percorso in questi anni ha saputo arricchirci tutti: singole persone, uomini, donne, movimenti, gruppi, partiti politici. Siamo partiti da esperienze culturali e pratiche associative e politiche diverse; rappresentiamo, prima ancora che differenti filosofie e concezioni ideali, percorsi di vita che segnano acquisizioni, consapevolezze ed obiettivi spesso grandemente differenti.

In questo confronto, che ha preceduto ed ha accompagnato l'iter parlamentare della riforma, siamo venuti tuttavia costruendo un percorso e un possibile approdo largamente unitari.

La Camera dei deputati, signora Presidente, credo sia in grado oggi di approvare una buona legge con il più ampio consenso; non (ritengo utile ricordarlo) con una somma di stanche o strumentali adesioni politiche, ma con un consenso parlamentare che è, a mio avviso, l'espressione più viva di una volontà sentita e maturata largamente tra le donne e gli uomini, tra i cittadini che vogliamo rappresentare in questa sede.

Il testo all'esame dell'Assemblea ha ottenuto, pur con importanti riserve, un voto positivo larghissimo: è il più ampio con-

senso registrato dall'inizio del confronto parlamentare. Dopo il largo voto positivo espresso dall'altro ramo del Parlamento, dal lavoro della Commissione esce confermato l'impianto complessivo del testo approvato dal Senato, che ha rappresentato una solida base per il nostro lavoro ed ha consentito un approdo unitario.

Le modifiche scaturite dal nostro lavoro riguardano la definizione del reato e la procedibilità nei casi di reati all'interno della coppia. Cito queste questioni, rinviando per le altre alla lettura della relazione, come due tra le più rilevanti.

Nel primo caso la Commissione ha considerato di notevole difficoltà l'individuazione di una condotta delittuosa costituita da abuso di autorità inteso come elemento costitutivo del reato al di fuori delle previste ipotesi di violenza o minaccia. Non vi è alcun dubbio, colleghe e colleghi, che possano esservi — e li conosciamo — casi di rapporti sessuali in cui pesano fortemente rapporti di autorità e particolari situazioni di privilegio, che fanno ipotizzare tali rapporti come possibili violenze.

Tuttavia, la necessità per questa Assemblea e per tutto il Parlamento di formulare ipotesi delittuose chiare ed inequivocabili ha consigliato di trasferire l'elemento dell'abuso di autorità nell'ambito delle circostanze aggravanti.

La Commissione ha inoltre soppresso, dopo un confronto estremamente interessante per la ricchezza delle argomentazioni sostenute, il trattamento differenziato nella procedibilità per i reati di violenza sessuale a seconda che l'illecito venga commesso fra persone estranee o all'interno della coppia. Si sono così resi perseguibili d'ufficio tutti i reati di violenza sessuale, indipendentemente dal rapporto di coniugio o di convivenza.

Questa scelta è strettamente correlata alla definizione della violenza sessuale come delitto contro la persona, ambito nel quale solo le offese di modesta entità sono, nel nostro ordinamento, perseguibili a querela.

Più precisamente si è sottolineato che il codice penale già comprende nel reato di violenza sessuale gli abusi perpetrati nei

rapporti di coppia. È questa una giurisprudenza ormai consolidata e costante, sicuramente a partire dalla importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione emessa non a caso — signora Presidente — nel 1976, un anno dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia.

La scelta compiuta dalla Commissione è conseguente, oltre che alla necessità di coerenza legislativa, alla gravità, riconosciuta da tutti, del tipo di reato.

Il dibattito che si è sviluppato in Commissione in queste ultime settimane di lavoro ha affrontato e lungamente sviscerato altre relevantissime questioni e innanzitutto, con grande tensione ideale e morale, i temi della affettività tra i minorenni, del riconoscimento dei loro diritti in quanto persona e della necessità di tutelare il loro armonico sviluppo da ogni possibile abuso.

Questi temi hanno impegnato grandemente sia il Senato sia i deputati. La soluzione normativa rappresenta — io credo — un importante e positivo punto di equilibrio. Essa prevede la violenza presunta quando i rapporti sessuali avvengano tra un maggiorenne ed un minore degli anni quattordici; ed una aggravante quando tale rapporto avvenga con un bambino che non abbia compiuto i dieci anni. Si riconosce tuttavia — penso che ciò rappresenti un'acquisizione importante, perché parliamo di norme penali — la non rilevanza sotto quest'ultimo profilo dei rapporti sessuali consensuali tra minorenni che abbiano già compiuto i tredici anni.

La scelta indica quindi che il legislatore intende porre un limite all'operare della sanzione penale e sottolineare invece, colleghe e colleghi, la scelta etica individuale dei soggetti etici della famiglia e l'uso degli strumenti formativi ed informativi che la società fornisce (e che — consentitemi di dirlo — dovrebbe sempre di più e meglio approntare), allo scopo di contribuire a far crescere la capacità e la responsabilità dei giovani delle nuove generazioni, dei minorenni, degli uomini e delle donne del domani, per consentire loro di vivere oggi secondo i bisogni, le aspettative e le manifestazioni tipiche della loro età, che rap-

presentano un momento incompressibile dello sviluppo della personalità umana.

Si è affrontato inoltre il tema della pornografia, anche in riferimento al peso che ha assunto rispetto agli abusi compiuti e che si compiono nei confronti di minorenni, spesso di bambini. Si tratta di una questione, signora Presidente, grandemente coinvolgente, che solleva emozioni e reazioni e merita sicuramente attenzione, ma che credo — e la Commissione l'ha confermato — richieda per essere affrontata grande rigore politico e giuridico e serenità di confronto.

È certamente utile, come molti colleghi hanno sottolineato, un'attenta conoscenza e indagine del fenomeno così come oggi si presenta nel nostro e in altri paesi. Esso non è di più forse tanto visto come fonte di scuola e di violenza sessuale per i consumatori diretti di pornografia, come del resto le ricerche scientifiche svolte in Italia e nel mondo hanno sempre escluso, quanto invece come una preoccupante manifestazione di una caduta dei valori che si esprime nella società. La pornografia è essa stessa, certo, rappresentazione di violenza e di quella particolare violenza che è la mercificazione delle persone, che ci proponiamo di sconfiggere anche con questa legge.

La Commissione ha ritenuto valida la scelta compiuta dal Senato di escludere tale questione dal contesto di questa riforma. Vi sono sull'argomento progetti di iniziativa legislativa parlamentare, depositati presso i due rami del Parlamento, e un disegno di legge del Governo, che affronta, ad esempio, la tutela penale dei minori in questa materia.

Credo che il Parlamento sappia e possa valutare con rapidità la questione, essendo consapevole che il tema della pornografia, colleghe e colleghi, rimanda al più generale contesto del ruolo dell'informazione e della libertà di stampa, diritti costituzionalmente protetti e principi fondamentali della democrazia da difendere e valorizzare pienamente, assieme, però, credo, allo sforzo delle istituzioni e del Governo di impegnarsi con più rigore perché quei valori costituzionalmente protetti esprimano

davvero, compiutamente, culture nuove e più alte di tutti.

Infine, il dibattito si è lungamente soffermato su quegli articoli del testo al nostro esame che disciplineranno lo svolgimento dei processi di violenza sessuale. Si tratta di articoli che rappresentano scelte lungamente dibattute e caratterizzanti l'impianto riformatore della legge: la costituzione di parte dei movimenti nel processo, i tempi e le modalità di conduzione del dibattito, gli interrogatori delle parti; scelte maturate anche dall'esperienza dei dibattimenti che fin qui si sono svolti e che hanno visto spesso le vittime trasformate in imputati.

Nel dibattito in Commissione si è richiamato l'imminente ed importantissima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (il prossimo 24 ottobre) e l'utilità di anticipare oggi (gennaio dello stesso anno) norme processuali, di fronte a questa importantissima e ineludibile evenienza.

Valutando complessivamente la questione, occorre ricordare che alcune norme fondamentali (quali la costituzione di parte nel processo penale, i tempi accelerati di fissazione del processo e le modalità del suo svolgimento) sono contemplate nel nuovo codice di procedura penale. Recentemente, inoltre, sono state varate dai due rami del Parlamento anticipazioni di grande rilievo, quale quella relativa ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, che pure non saranno integralmente riportate nel nuovo codice di procedura penale. Desidero ancora ricordare che la Camera dei deputati, mercoledì scorso, ha approvato le modifiche al processo contumaciale e all'istituto della contumacia.

Valutata quindi la rilevanza delle modifiche, che segnano una positiva ed ineludibile innovazione al fine di fornire maggiori garanzie nel processo alle vittime della violenza, credo sia auspicabile che l'Assemblea confermi la scelta effettuata sia dal Senato sia dalla Commissione in sede referente. Del resto, come tutti richiedono, questo sarà un processo penale come tutti gli altri, quindi assoggettato alle nuove norme.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

Signora Presidente, colleghe e colleghi, l'ulteriore dibattito ed il confronto in quest'aula sapranno sicuramente, e potranno certamente, arricchire i contenuti e migliorare il testo al nostro esame.

Possiamo dare oggi anche con questa riforma legislativa risposte adeguate a domande che da anni non hanno avuto risposte: riconoscere l'interesse dell'individuo, garantire un sistema di relazioni improntato ai valori del rispetto della persona, della pari dignità e di nuove e più alte solidarietà.

Si pone all'attenzione del paese la nuova qualità e l'ampiezza della violenza sessuale, singola e di gruppo. Spesso essa è legata all'avversione manifestata contro la crescita delle donne; anche questo deve essere ricordato nell'aula del Parlamento.

Tutto ciò è inoltre l'espressione di un clima più generale esistente nella società, di disvalori che si affermano sempre più ampiamente, quali il disprezzo della vita, della dignità della persona e della libertà; in sintesi, la negazione di un valore che è un bene per tutta la nostra società: la centralità della persona.

Anche questa riforma, quindi, deve essere vista, colleghe e colleghi, come una tappa per superare una cultura basata sull'emarginazione e la subordinazione della donna; nel contempo, debbono essere superate l'emarginazione e la subalternità di ogni altro essere umano.

È coscienza diffusa — e credo — che questa cultura si scontra con quanto è già mutato e sta mutando fortunatamente nei comportamenti quotidiani di tanta parte del nostro paese.

Signora Presidente, sarebbe ancora fortemente criticabile, e forse anche pericoloso, non saper affrontare e risolvere sollecitamente una riforma che ha segnato in questi anni, purtroppo, una profonda divaricazione tra i cittadini ed il Parlamento.

Ci si aspetta da noi l'approvazione di una legge, di una buona legge che sia strumento di crescita, che scriva nel codice penale e nel modo di esercitare la giurisdizione le norme di cui avvertiamo tutti l'ur-

genza. Norme che, anche attraverso un codice, siano strumento di crescita per tutti, uomini e donne, sul terreno della libertà, del senso della vita e della cultura, nonché — io credo, signora Presidente — della nostra democrazia (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Mellini.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, colleghi, io credo che la discussione delle proposte di legge al nostro esame offra a tutti noi un'importante occasione per individuare il ruolo ed i limiti dell'attività del legislatore.

Molto spesso, per certe deformazioni dei meccanismi legislativi, la funzione legislativa finisce con l'essere attenuata e con il subire conseguenze che non solo producono effetti negativi sulla certezza e la chiarezza del diritto, ma determinano anche il deterioramento delle istituzioni e dei rapporti istituzionali.

Diceva poc'anzi la collega Pedrazzi Cippola che la questione della violenza sessuale non è circoscrivibile al solo aspetto della sanzione penale; ma quando parliamo di violenza sessuale, molti sarebbero gli argomenti cui fare riferimento, oltre alle sanzioni penali.

Quando un organo che ha funzioni legislative affronta l'esame di provvedimenti di carattere penale (che tra tutti sono quelli che comportano forse le maggiori responsabilità ed esigono il maggior rigore nelle tecniche e nella capacità del legislatore di manifestare, con chiarezza e con coscienza delle conseguenze ulteriori, la sua volontà, non come espressione momentanea, ma come atto che deve inquadarsi nel complesso della legislazione, al fine di costituire un quadro armonico), credo che i compiti del legislatore siano essenzialmente quelli di evitare confusioni.

È vero, è giusto che la questione della violenza sessuale non è circoscrivibile al solo aspetto della sanzione penale, ma credo che ogni confusione, ogni alibi, che dovesse essere ricercato in altro che nella



statuizione di norme penali chiare, non rappresenterebbe altro che una deformazione della nostra funzione e comporterebbe conseguenze gravi.

Le proposte di legge al nostro esame già approvate dal Senato recano il titolo: «Norme contro la violenza sessuale.» Credo che un equivoco sia già nel titolo. Ho notato che per un felice *lapsus* — mi consenta signora Presidente — nel comunicare ieri il calendario dei nostri lavori, ella ha detto: «Nuove norme contro la violenza sessuale». Felice *lapsus*, perché il titolo è proprio questo. In realtà noi stiamo discutendo di nuove norme contro la violenza sessuale. Vi è così una sorta di fondamentale equivoco: quasi che partissimo da qui per stabilire delle norme contro la violenza sessuale.

È come se la domanda del paese di avere norme contro la violenza sessuale dovesse essere soddisfatta anzitutto predisponendo una legge qualsiasi; vi è un qualcosa che aleggia in questa nostra discussione, come purtroppo aleggia in tante altre.

Uno degli argomenti fondamentali che sempre ci viene opposto e non soltanto quando si tratta di decreti-legge è che comunque dobbiamo «toglierceli di torno»; dobbiamo arrivare in ogni caso alla conclusione di un troppo lungo inter parlamentare di queste proposte di legge, durato già tre legislature; dobbiamo venirne a capo.

Mi sono sentito dire da molti colleghi che il testo al nostro esame pieno di lacune; ciò comporterà spazi di discrezionalità, di errore, di deformazioni vaste e pericolose; ma non importa, perché dobbiamo dare un segnale alla pubblica opinione. È vero che i provvedimenti legislativi spesso sono permeati di enunciazioni ideologiche, ma quando si vuole utilizzare la legge per dare ad essa la finalità di affermare ideologie, si imbrocca una strada pericolosa: da una parte questa strada porta a stabilire spazi di discrezionalità all'interprete, il quale non solo deve interpretare, ma deve anche ovviare alle incongruenze che, in una formulazione di questo tipo, vengono commesse dal legislatore; dall'altra, si dà all'interprete la funzione di compiere una inter-

pretazione che è essa stessa ideologica, di tipo coranico. I versetti del Corano infatti, contengono enunciazioni generali, che vengono affidate agli ulema e ai cadì che operano un'interpretazione ovviamente religiosa ed ideologica. E dal loro punto di vista fanno bene.

Nel nostro paese esiste un grave problema, quello della deformazione della funzione giurisdizionale. Noi abbiamo puntualmente e continuamente rappresentato il pericolo di questi signori della giustizia, di questi signori della legge, di questi magistrati, di questi giudici che vogliono realizzare, attraverso l'esercizio delle loro funzioni, un generico riequilibrio sociale. Ricordiamoci però che l'origine della deformazione risiede nella nostra incapacità di formulare leggi chiare e precise. Credo che quello attuale sia un caso di questo tipo.

Ho l'impressione che il protrarsi così tormentato e così lungo del dibattito su queste proposte di legge abbia accumulato, più che patrimoni di esperienza ed occasione di penetrazione nel significato e nella portata di norme di delicato ed alto tecnicismo giuridico, una serie di *slogan* e di luoghi comuni, e che questo cumulo sia diventato così pesante da generare il timore di toccarlo, perché potrebbe precipitare addosso a chi si accinga all'opera.

Ho svolto, con una relazione scritta che qualcuno può ritenere puntigliosa, un tentativo di scavare all'interno degli *slogan*. Non starò qui a ripetere quanto ho scritto, ma sintetizzerò alcuni punti.

Si è sottolineato il valore della collocazione nel codice di queste norme: si tratta di norme penali che prevedono reati contro la persona. Sono totalmente d'accordo, ma si deve dire che il passo più grande nella esatta individuazione della natura dei reati di questo tipo di violenza sessuale fu compiuto dal codice Rocco, il quale, se per alcuni versi rappresentò un arretramento rispetto a certe esigenze di chiarezza e di tutela della libertà nelle singole norme, affermò comunque una necessità fondamentale, là dove istituì il titolo dei reati contro la libertà sessuale.

Questi reati rimangono ancora oggi qua-

lificati come tali, e giustamente; ma poiché la libertà è un bene della persona, saranno collocati nel titolo dei reati contro la persona.

Nello stesso tempo dobbiamo però domandarci se con le norme che vengono introdotte si rispetti tale libertà. Nella formulazione dell'articolo 609-bis, quello che disegna la fattispecie di reato, si sceglie la qualifica di «atti sessuali». Credo che sia un grosso errore: si ritiene che la novità debba consistere nella novità delle parole.

Non starò qui a parlare della unificazione delle fattispecie, certo è che da essa sorgono problemi gravissimi e gravissime ripercussioni; ad esempio, il problema del tentativo, di cui nessuno si è occupato al Senato. Non è stato valutato il rischio di trasformare il reato in reato formale, rischio tanto maggiore in quanto si usa un termine nuovo; ma la legge è nuova — si è detto — ed allora bisogna che adoperiamo una parola nuova!

È pacifico che l'espressione «atti di libidine» comprenda anche la violenza carnale; se quest'ultima fosse abolita, gli atti di libidine comprenderebbero anche le condotte che oggi sono riconducibili alla violenza carnale (si veda l'articolo 530 del codice penale). Non si è voluto usare il termine «atti di libidine», bensì quello di «atti sessuali», del quale bisognerebbe riscoprire il significato, con i problemi che vi lascio immaginare. L'atto sessuale è quello che nasce da un impulso sessuale, mentre l'atto di libidine, per definizione e per il significato intrinseco del termine, sappiamo essere quello che soddisfa un impulso sessuale. Si tratta quindi di due concetti diversi.

L'atto di impulso sessuale molto spesso può non avere una portata e un contenuto attuali, con il rischio di trasformarsi in un reato formale; il che comporta determinate conseguenze in ordine al tentativo, e quindi la deformazione e la violenza di certi fondamentali principi di politica criminale. Tale principi tendono a classificare i comportamenti criminali, ai fini della individuazione del tentativo di ravvedimento, utilizzando un ampio spettro di formulazioni, in modo tale che la norma

penale non sia di ulteriore impulso nel portare a compimento i delitti, ma valga a interrompere semmai, lo sviluppo dell'azione criminosa.

A parte tutto ciò, è un'altra la questione che ha destato la mia impressione. Devo comunque riconoscere che la Commissione ha eliminato l'obbrobrio (altro che incertezza di contorni, collega Pedrazzi!) degli atti sessuali mediante abuso di autorità (che poi non rientravano né nella violenza né nella minaccia, e tanto meno nella minaccia o violenza presunte), che comportava soluzioni assolutamente grottesche. Tale eliminazione ha permesso certamente di compiere un passo avanti; la stessa Assembla del Senato aveva già provveduto ad eliminare gli atti sessuali mediante inganno, ritornando quindi, nella sostanza, al reato di seduzione, previsto del resto già dal codice pontificio: molte delle norme che vengono gabellate come nuove, in realtà sono state prese in prestito dai codici preunitari o dalla teologia morale della controriforma!

BRUNO FRACCHIA. Le abbiamo recuperate, Mellini!

MAURO MELLINI. Sì, ma è rimasto ugualmente, nel testo al nostro esame, un aspetto grave, quello dell'istituzione del reato di atti sessuali, o meglio di determinazione agli atti sessuali, con approfittamento della superiorità psichica, che non è più — notate bene — come nel codice attuale, l'approfittamento della incapacità di resistere di un soggetto, che si affianca al reato degli atti sessuali (uso questo termine per non offendere la suscettibilità di nessuno) con persone incapaci di intendere e di volere.

Qui si fa un riferimento ad una condizione di disparità di situazione psichica, con la conseguenza che, se è vero che l'inferiorità psichica diventa qualificante ai fini del reato, ne consegue che questo può essere consumato anche per telefono, se vi è la determinazione e il soggetto è consenziente. Non intendo soffermarmi oltre su tali aspetti, ma chiedo delle risposte che finora non sono state date.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

Possiamo dire che è stato compiuto un passo avanti nella difesa della libertà sessuale? Sappiamo che la nebulosa formulazione usata sorge dal tentativo di eliminare il problema dei minori rifacendosi ad un concetto di abuso dell'inferiorità psichica. Per i minori poi si è ritornati al concetto di inviolabilità sessuale (questa è la definizione) con il limite di età, mentre invece è rimasta la formulazione di cui ho parlato. Se quest'ultima viene assommata alla questione della procedibilità d'ufficio, che cosa ne facciamo della libertà sessuale? Attraverso questa strada non si arriva a stabilire precise condizioni per una giurisdizione sulle attività sessuali (e conosciamo gli abusi che si compiono attraverso la giurisdizione) anche con una funzione di supplenza e di riequilibrio sociale? E di ciò abbiamo avuto manifestazioni in altri campi: basta trovare un magistrato particolarmente «versato» per certe interpretazioni!

Ma non solo: sappiamo quello che accade in alcune famiglie di particolari ambienti quando un genitore o un parente rifiuta il rapporto affettivo consensuale di un figlio o di una figlia con persona non ritenuta idonea: si parla subito di plagio. Abbiamo combattuto la battaglia contro l'obbrobrio delle norme sul plagio ed oggi ce lo vediamo rientrare dalla finestra dopo averlo fatto uscire dalla porta! Chi ha combattuto quella battaglia non può non ricordarlo in questa sede. Braibanti, in base all'attuale norma, oggi sarebbe condannato per violenza sessuale: non avremmo avuto bisogno di ricorrere al reato di plagio! Braibanti, purtroppo — lo dico per inciso — non ha potuto nemmeno usufruire di quell'atto di pulizia del codice che è stato l'abolizione dell'articolo 603. Ma oggi egli si ritroverebbe colpito da questa norma!

Pensiamo al rifiuto dell'omosessualità da parte delle famiglie. Certamente di fronte ai rapporti omosessuali si arriverà ad affermare che si è in presenza di violenza sessuale nei confronti di un soggetto psichicamente inferiore: il figlio omosessuale è per il padre psichicamente inferiore, mentre l'altro, psichicamente supe-

riore, è il cattivo che lo ha determinato a quei rapporti.

Occorre allora andare al fondo di tali questioni; non ci si può limitare a proclamare concetti che tutti possiamo condividere. Certo, non possiamo condividere l'affermazione che essendo unica la sessualità, unico deve essere il reato di violenza sessuale. Io credevo che simili asserzioni fossero rimaste nell'affrettata relazione di un progetto di legge, ma oggi le ritroviamo nella relazione di maggioranza. Si afferma che la libertà sessuale è un'espressione complessa e che essa non viene lesa solo attraverso lo stupro; poiché quindi il concetto di sessualità non è scindibile, non lo sono nemmeno i reati che la ledono. Anche la proprietà ed il patrimonio non sono scindibili come concetto, ma i reati contro questi ultimi sono molteplici. E ciò vale anche per l'incolumità fisica. Il concetto di incolumità fisica è inscindibile, ma nessuno verrebbe mai a dire che poiché ad un individuo è stato dato uno schiaffo, tanto vale che gli si tagli anche una mano e un piede perché tanto la persona è unica e può essere lesa in qualunque modo, poiché si è comunque di fronte ad una lesione della persona. Non è con simili affermazioni di principio che si possono affrontare i problemi esistenti!

Stranamente il risultato più rilevante e più positivo che queste proposte di legge tendono a realizzare passa quasi inosservato nel dibattito. Mi riferisco all'abolizione dei reati di ratto. Il ratto è lo sconto fatto al sequestratore di persona che commette il sequestro per compiere un altro reato che sarà o la violenza sessuale o l'imposizione del matrimonio. Secondo il legislatore, in quest'ultimo caso vi sarebbe un titolo di merito; però, seppure il matrimonio è cosa commendevole (anche se io non ho onorato questo principio)...

ALFREDO BIONDI. Hai scelto la libertà, come si dice!

MAURO MELLINI. *Relatore di minoranza.* ... credo che imporre con un atto di violenza tale scelta sia un fatto particolarmente grave. Con queste proposte di legge

i reati di ratto scompaiono e subentra quello di sequestro di persona; però si continua a fare lo sconto, perché con l'attuale formulazione il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale è punito meno gravemente, nel massimo, di quanto non lo sia oggi il reato di sequestro di persona finalizzato alla commissione di altro reato. Eppure sono quelli gli aspetti che più gravemente offendono la persona. Certamente una delle cose che più ci impressiona nelle cronache dei giornali è leggere che una ragazza è stata rinchiusa, ad esempio, in una casa colonica e fatta oggetto di violenza, magari di gruppo. Per la violenza di gruppo nelle leggi di questo paese è stata prevista persino la pena di morte: nel codice penale militare del 1869 (seppure relativamente ai reati di guerra) la violenza sessuale commessa da più persone era punita con la pena di morte! Dio ci guardi dall'ipotesi che a qualcuno venga in mente di prevedere pene eccessivamente elevate! Noi certamente non possiamo non condividere quanto si è detto a proposito di questa forma bestiale di violenza sessuale (ben lontana da quella che è l'espressione di una sana sessualità) che si manifesta anche attraverso forme di altrettanto bestiale corallità. Per tale reato, probabilmente, le pene previste avrebbero dovuto essere maggiori.

Si può anche ritenere che quella dell'elevazione dei minimi e dei massimi delle pene non sia la strada per raggiungere certi obiettivi, ma è certo che tale strada andrebbe seguita anche per altre fattispecie delittuose. Eppure, quando noi ci batteammo contro l'elevazione del massimo delle pene previste per i reati a scopo di terrorismo venivamo definiti terroristi, mentre ora noi non diciamo che sono stupratori coloro che vogliono diminuire le pene per i reati sessuali, così come si sta chiedendo in questi ultimi tempi. Ci domandiamo tuttavia se sia stata effettivamente intrapresa la strada giusta, se sia stata compiuta una approfondita riflessione, oppure se si pensa che soltanto attraverso la proclamazione di principi ideologici sia possibile difendere chiunque dai reati di violenza sessuale.

Il fatto è che attraverso la legge si pongono i presupposti di gravi attentati: non so se saranno numerosi, ma abbiamo visto casi di non accettazione del consenso di taluni rapporti fra persone, da parte dei parenti.

Mi auguro che il dibattito su questo provvedimento, attraverso l'approfondimento e il convincimento che non può essere fatto con proclamazioni di principio, si dimostri proficuo. Saremo ben lieti di votare a favore di questa legge...

**PRESIDENTE.** Onorevole Mellini, il tempo a sua disposizione è scaduto da oltre 4 minuti.

**MAURO MELLINI, Relatore di minoranza.** Allo stato devo rilevare, tuttavia, che questa legge non adempie le sue funzioni fondamentali.

Concludo chiedendo scusa per aver superato il tempo a mia disposizione e rimettendomi per il resto alla relazione scritta (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MARIO D'ACQUISTO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cappelletto. Ne ha facoltà.

**AGATA ALMA CAPPIELLO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge contro la violenza sessuale tocca nel profondo, sollecita il rimosso ed ha scatenato diversità di opinioni e addirittura ribaltamenti delle decisioni adottate in Commissione: fatto, questo, inconsueto nel nostro Parlamento.

Mi limiterò a ricordare che nel corso dell'VIII legislatura in aula fu approvato un emendamento, presentato dall'onorevole Casini, con il quale tutte le norme contro la violenza sessuale venivano collo-

cate nel titolo IX «Dei delitti contro la morale pubblica»; e che, nella IX legislatura, al Senato la legge (che in un primo momento sembrava potesse essere approvata), dopo ben 36 sedute di Commissione e 34 d'Assemblea, «cadde» ignominiosamente.

Il Parlamento si trova pertanto oggi a discutere per la terza volta questo provvedimento. Se non dovessimo riuscire, ancora una volta, a legiferare in materia, ci dovremmo allora assumere la grande responsabilità di dare all'opinione pubblica quasi il messaggio che la violenza sessuale non sia quel delitto gravissimo che diciamo essere.

Giudichiamo fondamentale partire dal presupposto che ora è tempo di andare avanti. La filosofia sottesa al provvedimento contro la violenza sessuale è quella del riconoscimento della persona umana come soggetto capace di autodeterminare la propria vita, in una società che è tanto più giusta quanto più è in grado di assicurare a tutti l'uguale diritto di decidere di sé e di veder riconosciuta la propria dignità di persona libera e responsabile.

Tale riconoscimento ha motivato tutte le battaglie condotte dalle donne per la cittadinanza politica e sociale ed è stato l'ideaguida dello smantellamento della famiglia patriarcale. La sessualità è certamente l'ultimo baluardo, forse il più delicato, il più rischioso, per il quale la rivendicazione delle donne si è tradotta nel diritto di disporre del proprio corpo in un mutuo rispetto tra i sessi, contro ogni forma di prevaricazione e di violenza.

Da dieci anni la revisione della legge contro la violenza sessuale è posta all'attenzione del Parlamento, anche se la riflessione sulla violenza sessuale si è aperta in Italia intorno al 1977 all'interno del movimento delle donne, così come era accaduto negli Stati Uniti dove, a partire da un convegno promosso dalle femministe radicali e nate nel 1971, il dibattito si era esteso nel paese. Infatti, prima del 1977 in Italia il tema dello stupro era rimasto coperto dall'omertà e dalla tolleranza.

Oggi si tratta di approvare una legge di riforma che giunge in forte ritardo ri-

spetto all'evoluzione civile del paese e alla coscienza delle donne le quali, attraverso i loro movimenti e le loro organizzazioni, hanno sviluppato sul tema una riflessione da cui nasceva già nel 1980 la proposta di iniziativa popolare che abbiamo inteso ripresentare in questa legislatura.

Onorevoli colleghi, dopo le discussioni svoltesi al Senato ed in Commissione giustizia alla Camera, noi socialisti ci auguriamo vivamente che il clima di tensione e di confusione delle passate legislature sia evitato. I temi di questa riforma sono noti a tutti, come noti sono gli scopi che essa intende raggiungere; permettetemi tuttavia di fare un brevissimo *excursus* storico prima di affrontare il testo elaborato dalla Commissione.

Si tratta di una legge voluta da tempo, anche se nella mente di tanti giovani la violenza sessuale non si configura ancora oggi come un delitto. Infatti, condotti davanti ai giudici, i giovani ed i loro familiari si domandano perché devono subire un processo per un'azione che non ritengono *contra legem*. «Non l'ho mica uccisa!», «Dopo tutto ci stava!»: queste sono le affermazioni ricorrenti in processi di questo tipo.

D'altro canto, il procuratore generale di cassazione ed i procuratori generali dei distretti delle corti d'appello hanno sottolineato, all'apertura dell'anno giudiziario, l'incremento di questi delitti per lo più sommersi. Ma, nonostante ciò, se non ci fossero state le donne del movimento e dei partiti ad occuparsi di questo delitto, probabilmente oggi constateremmo un ritardo ancora più grave.

Voglio riconoscere che dai fatti del Circeo, ma soprattutto durante questa legislatura, la stampa ha sostenuto il nostro lavoro accendendo i riflettori sui processi in cui ancora oggi la vittima è posta sul banco degli imputati e non gode troppo spesso della benevolenza degli organi giudicanti.

La violenza sessuale è quindi un delitto antichissimo, anche se di esso oggi si ha una nuova percezione. Una nuova legislazione in materia è richiesta da tempo: al riguardo rammento che la prima proposta

di legge presentata dai socialisti risale al 1979; successivamente vi fu una proposta di iniziativa popolare, corredata con ben 160 mila firme, 110 mila in più del necessario, contenente norme fondamentali. Si tratta in ogni caso di una legge difficile che è passata attraverso tre legislature.

Perché tutto ciò è avvenuto? Perché tocca la sfera più privata dell'individuo e i suoi sentimenti più profondi, perché rompe con la cultura maschile del possesso e del dominio, perché interferisce con tradizioni radicate (si veda, ad esempio, il rapporto tra sessualità e peccato, per cui l'unica sessualità possibile è quella del matrimonio), perché viene considerata con molte implicazioni collaterali che finiscono per sviarne e complicarne la discussione (si veda, ad esempio, la connessione tra pornografia e criminalità).

Del resto che si tratti di un tema complesso lo si desume proprio dalla storia parlamentare. Dopo che, nella precedente legislatura, il 26 giugno 1986, la legge ignominiosamente si arenava al Senato, il Parlamento europeo approvava una risoluzione nella quale, partendo dal riconoscimento dell'inviolabilità della persona, delle garanzie di tutela della vita dei singoli e delle libertà individuali, chiedeva agli Stati membri l'elaborazione di una legislazione che riconoscesse l'abolizione della distinzione giuridica fra stupro ed atti di libidine violenta; la qualificazione dei delitti di violenza come delitti contro la persona; il riconoscimento giuridico dello stupro all'interno del matrimonio; la definizione della violenza sessuale come reato perseguibile in tutti i casi, non solo dalle parti lese, ma anche dall'autorità pubblica; la costituzione di parte delle associazioni e movimenti nel processo.

Dopo la fine anticipata della passata legislatura, le donne dei vari partiti e noi socialiste non ci siamo sentite di presentare immediatamente una nuova proposta: forse ci sentivamo tutte un po' demotivate. Nel frattempo — e soprattutto negli ultimi tre anni — si registrava un'impennata dei delitti di violenza sessuale. Dai meno di mille processi penali del 1984, si è passati ai più di 1.200 del 1986; nei primi mesi del

1987 i procedimenti sono stati ben 713. In questi anni si è anche riscontrata una drammatica novità, cioè l'aumento dei delitti di violenza sessuale nei confronti di minori: quasi il 40 per cento degli attuali procedimenti pendenti riguarda infatti i minori.

I tempi, quindi, erano maturi. Accanto a tutto ciò, vanno considerate quelle sentenze, emesse da alcuni settori della magistratura, che possono essere definite soltanto sconcertanti per arretratezza culturale oltre che giuridica. Penso in particolare al procedimento che vedeva vittima una ragazza di Palermo, Iolanda, data in premio per una riffa di cannoli. Non ho letto gli atti processuali, ma quel tribunale ha deciso di non emettere una sentenza di condanna nei confronti del violentatore, probabilmente perché c'era stata successiva convivenza con la violentata dalla quale era nato un bambino.

Noi sosteniamo, invece, che c'è violenza sessuale tutte le volte che manca il consenso.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Bisogna vedere che violenza è!

AGATA ALMA CAPPIELLO. Riflettendo su questa situazione, le donne parlamentari dei vari gruppi — socialista, comunista, socialdemocratico, di democrazia proletaria, della sinistra indipendente e parte di quelli radicali e verdi, ai quali al Senato si è affiancata persino una rappresentante della democrazia cristiana nella figura della senatrice Maria Fida Moro — hanno deciso insieme di presentare una proposta di legge che rappresentasse un centro di coagulo e contenesse tutti quei punti da noi considerati imprescindibili: dalla collocazione del reato tra quelli contro la persona alla definizione del delitto dove la mancanza del consenso deve essere elemento essenziale; dalla unificazione dei reati di violenza carnale e di atti di libidine alla procedibilità d'ufficio; dalla previsione di autonomi titoli di reato (come la violenza sessuale di gruppo ed il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale) alla partecipazione al processo di associazioni e

movimenti; dal rito direttissimo al processo a porte aperte.

Il Senato aveva licenziato un testo discreto e per questo nella Commissione giustizia della Camera, noi socialisti abbiamo lavorato affinché non ne venisse modificato l'impianto generale. In tale sede, abbiamo perciò presentato un solo emendamento relativo all'aumento del minimo della pena, di cui all'articolo 2 che definisce il delitto, da due a tre anni al fine di rendere più difficile, con la sospensione condizionale della pena, la scarcerazione del condannato, così com'è avvenuto per gli attori della recente vicenda di piazza Navona.

Veniamo ora all'esame del testo licenziato dalla Commissione soffermandoci su quelli che noi socialisti consideriamo punti salienti. Innanzi tutto la modifica del titolo da quello di delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume a quello contro la persona. Si tratta di una scelta fondamentale sul piano dell'affermazione dei valori cui si ispira la nostra società. Del resto, l'attuale codice Rocco del 1930 è stato redatto in un clima di modelli socio-culturali del tutto diversi rispetto a quelli attuali, in cui la concezione della sessualità risulta ancora intrisa di pregiudizi codificati nel diritto, nella morale, nell'educazione, che hanno finito per sancire l'inferiorità della donna nella società. Pregiudizi che emergono nella fissazione dei ruoli sessuali, per cui il comportamento sessuale maschile è caratterizzato da una componente di aggressività e superiorità fisica, mentre quello femminile da una passività e da una dipendenza affettiva ed emotiva.

Da questa cultura nasce l'atteggiamento di una parte della magistratura che vuole ancora oggi la donna vittima, non del tutto estranea alla corresponsabilità nel delitto, per non parlare poi di come viene legittimata la cultura del privilegio maschile allorché viene giustificato, tanto nella società quanto nel processo, tale delitto con il comportamento provocante della vittima od altro. È per questo che noi socialisti ci siamo opposti nettamente all'inserimento nel provvedimento dei temi della

pornografia, così come aveva proposto la democrazia cristiana, non perché non pensiamo che tale problema sia importante, ma perché non riteniamo che questa sia la sede idonea per legiferare in materia. In questo modo si sarebbe determinato un rapporto tra pornografia e delinquenza sessuale, dando così forza a quel pregiudizio che vede il maschio facile preda della seduzione diretta e indiretta della donna.

Figlia di questa concezione è la procedibilità a querela prevista nell'attuale codice che, come ha ben sottolineato Elena Marinucci nella sua relazione svolta al Senato, fa sì che le denunce siano inferiori ai delitti, i processi inferiori alle denunce e le condanne inferiori ai processi. Così il delitto si perpetua, grazie all'impunità di cui gode di fatto chi lo commette.

La richiesta di trasformare la procedibilità a querela in procedibilità d'ufficio ha rappresentato un altro punto fondamentale, coerente con la scelta di valori che inserisce lo stupro, per la sua gravità e pericolosità sociale, tra i reati contro la persona.

Un altro punto fondamentale è rappresentato dalla previsione delle due autonome fattispecie di reato: la partecipazione al processo di associazioni e movimenti, la pubblicità nel dibattito e le modalità di svolgimento degli interrogatori. Ricordo in proposito che i socialisti hanno votato contro un emendamento presentato dalla collega Tarantelli che prevedeva la possibilità di rivolgere domande sulla vita privata, personale, sessuale della donna violentata.

Due questioni sulle quali in Commissione la collega Pedrazzi Cipolla si è giustamente soffermata sono quelle della violenza sui minori e della procedibilità d'ufficio per i reati commessi nell'ambito della coppia; questioni sulle quali, data la delicatezza dei valori coinvolti, è del tutto naturale che si siano manifestate tesi diverse. Tuttavia, i socialisti ritengono opportuno che questi due argomenti non possano essere utilizzati per rinviare ancora una volta l'approvazione di una legge che da troppo tempo è in discussione.

La soluzione adottata in Commissione,

per quanto riguarda i reati sessuali commessi a danno di minori, ci sembra più «pulita» da un punto di vista tecnico per rispondere al contemperamento di due esigenze: la tutela dei minori da questo tipo di delitto e il diritto di questi ad esprimere la loro affettività. Siamo, comunque, consapevoli di trovarci di fronte ad una questione delicata e difficile e che la necessaria tutela dei minori esige la predisposizione, da parte del legislatore (il Governo a questo riguardo ha presentato un disegno di legge), di interventi organici, a partire dall'informazione sessuale ai giovani, alle norme regolatrici dei rapporti tra genitori e figli, alla riforma dell'istituto della tutela.

Evidentemente la tutela dei minori va ben oltre la questione importante della violenza sessuale ed esige una più organica e precisa risposta legislativa.

Altro punto nodale è l'introduzione di una generale procedibilità d'ufficio per tutti i delitti di violenza sessuale. Essa scaturisce dal riconoscimento della gravità del reato e risponde all'esigenza di affermare il principio della necessaria natura consensuale dei rapporti sessuali. Sotto questo aspetto il testo approvato in Commissione prevede la procedibilità d'ufficio anche per i reati commessi all'interno della coppia, proprio perché tale procedibilità ha maggiore rilievo pratico quanto più stretto è il rapporto tra vittima ed autore del reato, quando cioè maggiori sono le remore della donna, in condizione di particolare soggezione e debolezza, ad esporsi con la denuncia.

Ritengo che, anche relativamente a questa ipotesi, all'interesse moralistico ed alla riservatezza debba essere privilegiato il valore della tutela della persona. Pertanto non condivido le argomentazioni di alcuni, secondo i quali quanto meno i segreti del talamo vengono portati nelle aule giudiziarie tanto meglio è, perché troppi soprusi e brutalità sono stati e continuano ad essere consumati.

Detto questo però non si può non tenere conto che da più parti sono stati sollevati quesiti che obbligano alla cautela perché è indubbio che nel rapporto sentimentale-

sessuale tra coniugi o conviventi esistono complicità, ambiguità, sottintese zone d'ombra, che non sempre possono essere afferrate nella giusta luce. Da qui il timore di alcuni che in assenza di gravi indizi la procedibilità possa promuovere all'interno della coppia turbative maggiori. Mi domando però di quale coppia parliamo se ci troviamo di fronte a realtà in cui si verificano queste fattispecie delittuose.

Mi auguro che su questo tema passi l'unico regime e non il doppio regime, ma sono certa che, se anche malauguratamente dovesse passare il doppio regime, a breve la Corte costituzionale sarebbe investita dell'eccezione di incostituzionalità, perché ritengo che non risponda ad una logica tecnico-giuridica un diverso comportamento circa queste due ipotesi.

Del resto anche i dati, recentissimi, presentati qualche giorno fa dall'UDI di Milano, fanno emergere risultati impressionanti che non hanno bisogno di commento: un notevole numero di stupri, moltissimi anche nel 1988, all'interno della famiglia e la percezione che sia prevalente una cultura maschile per cui molte donne ancora legittimano la violenza nel rapporto matrimoniale. A questa domanda il 42,6 per cento risponde «sì» e dall'indagine risulta che il 27 per cento delle donne non sono disposte a denunciare questi tipo di delitto. Ciò è frutto ancora di una certa cultura, presente anche in una città come Milano, che fa sì che la donna sia oggetto della storia e non invece soggetto in prima linea. È contro questa cultura che, anche con questa legge, dobbiamo contribuire ad accelerare il cambiamento che comunque è in atto nella società, facendo in modo che vi sia una sessualità maschile e femminile paritaria e che il sesso sia una comunicazione tra persone libere, espressione della propria personalità, facendo in modo insomma che l'elemento fondamentale sia il consenso.

Altro punto tra quelli approvati in Commissione che non condivido completamente è l'aver tolto dalla definizione del delitto la previsione dell'abuso della propria autorità, inserendola tra le aggravanti specifiche del reato, all'articolo 3.



Ulteriore aspetto importante è rappresentato dalla previsione di incremento della pena nei casi di sequestro di persona a scopo di violenza sessuale.

Tuttavia a questo testo noi socialisti abbiamo presentato tre emendamenti.

Il primo è volto, nella definizione del delitto, ad aumentare il minimo della pena da due a tre anni, al fine di evitare l'applicazione della sospensione condizionale. Tale modifica è stata sollecitata, oltre che dalle richieste delle donne di tutte le parti d'Italia, anche da recenti episodi di cronaca, che non hanno bisogno di essere commentati. Cito solo il più eclatante, l'ultimo, quello di piazza Navona: una donna subisce violenza da parte di uomini che vengono colti in flagranza di reato dalle forze dell'ordine e che vengono arrestati e processati. La sentenza di primo grado si chiude con una condanna a quattro anni, ma in appello il giudizio si modifica: la pena viene dimezzata ed i colpevoli ottengono la sospensione condizionale.

Il secondo è un emendamento di raccordo con il primo, e prevede l'aumento della pena massima per il reato previsto all'articolo 7 (cioè per il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale) da otto a dieci anni.

L'ultimo ma non meno importante emendamento (al quale ho già fatto riferimento) prevede di abrogare, all'articolo 14, l'inciso approvato in Commissione giustizia, che prevede la possibilità di rivolgere domande sulla vita privata e sessuale della ragazza violentata qualora sia strettamente necessario per la ricostruzione del fatto. Riteniamo che la possibilità di porre questo tipo di domande in realtà faccia compiere un passo indietro rispetto a quella cultura nuova che aveva portato il Senato ad una formulazione dell'articolo 14 migliore dell'attuale. Per questo abbiamo chiesto l'abrogazione di tale inciso.

Infine, chiediamo una dizione più rigorosa del comma dell'articolo 14 riguardante gli interrogatori ai minorenni, che devono essere condotti in modo adeguato alla loro personalità. Riteniamo infatti che debba essere eliminato il riferimento rela-

tivo alla loro educazione, in quanto temiamo che vi possa essere un diverso trattamento a seconda del tipo di educazione del ragazzo.

Nel concludere l'intervento, a nome del mio gruppo, invito tutti i colleghi della maggioranza e dell'opposizione ad una maggiore collaborazione nel corso di questa legislatura. Vorrei altresì sottolineare l'opportunità di non caricare di ulteriori significati una legge che già presenta molteplici aspetti di enorme rilevanza. Invito infine ciascuno di noi a non pretendere la perfezione, ma a privilegiare la velocità e la volontà di approvare il testo in esame.

Come sappiamo, alcuni anni dopo l'approvazione della legge sul divorzio, il Parlamento è intervenuto nuovamente apportandovi una modifica sostanziale e migliorativa: quella concernente la riduzione dei tempi di separazione necessari per ottenere il divorzio.

Non possiamo più permettere che si effettuino altri rinvii per rincorrere perfezionismi. Questo ci viene chiesto dal paese, onorevole Presidente, anche con le migliaia e migliaia di cartoline che sono pervenute a lei e ai membri dei due rami del Parlamento.

Su questa linea il mio gruppo si impegnerà con grande serietà e con la volontà di giungere presto all'approvazione della migliore legge possibile (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI, del PCI, della sinistra indipendente, verde e di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'11 giugno 1986 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla violenza contro le donne che, partendo dal riconoscimento dell'inviolabilità della persona, dal pieno riconoscimento della tutela della vita dei singoli, delle garanzie di libertà individuale, della tutela della dignità e della volontà umana, chiede tra l'altro agli Stati membri una

legislazione che preveda l'abolizione della distinzione giuridica tra stupro ed atti di libidine violenta; la qualificazione dei delitti di violenza come delitti contro la persona; il riconoscimento giuridico dello stupro all'interno del matrimonio; la violenza sessuale un reato perseguibile in tutti i casi anche dall'autorità pubblica; la costituzione di parte delle associazioni e dei movimenti femminili nel processo.

La risoluzione è stata adottata dopo un lavoro di ricerca e studio di oltre due anni effettuato da parte della commissione per i diritti della donna e sviluppato attraverso il confronto con le associazioni ed i movimenti femminili di tutti gli Stati membri. Si tratta di un documento molto importante che affronta ampiamente e compiutamente la questione della violenza contro la donna indicando i mezzi legislativi per debellarne gli effetti.

Da varie parti e da diversi anni nel nostro paese si è avvertita l'esigenza di introdurre serie e radicali modifiche al testo legislativo relativo alla violenza. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale del 1981, che abrogava le norme del codice Rocco limitatamente agli articoli 522 e 523 (reato al fine di matrimonio e reato al fine di libidine), si è accentuata la spinta verso una riforma che rendesse più aggiornata la nostra normativa.

A ciò hanno contribuito le donne — si deve loro dare atto di questo — che, con le proprie idee e lotte, hanno richiamato l'attenzione delle forze politiche su un problema che aveva acquistato, giorno dopo giorno, sempre maggiore attualità. Si è posta all'attenzione ed ha suscitato l'allarme del nostro paese — a causa della frequenza degli abusi e degli episodi di violenza — l'esigenza di inviare un messaggio di tipo legislativo che riconducesse ad un maggiore rispetto della libertà personale, soprattutto di quella della donna, che rimane sempre un soggetto più debole degli altri.

Occorre sottolineare i valori dell'emancipazione evitando l'abuso della supremazia dell'uomo e riconoscendo la libertà di reciproca determinazione. Si è posto il problema della parità della donna nell'am-

bito della società e della sua tutela rispetto alla atavica e primordiale supremazia sessuale da parte dell'uomo. Non è un dato ignorabile che l'iniziativa del rapporto affettivo parte spessissimo — quasi sempre — dall'uomo.

Da ciò deriva quindi l'esigenza di disporre di norme adeguate anche per garantire la libertà della determinazione femminile. La violenza sessuale, oggi così dilagante, esprime un generale clima di disvalori, di disprezzo della vita — come ha giustamente sottolineato la relatrice, la collega Pedrazzi Cipolla, che ringrazio — e di negazione della centralità assoluta della persona.

Il mondo che noi vorremmo vedere è quello utopico che è presente anche nella visione dei verdi e dei radicali, la quale ha punti di coincidenza con la concezione cattolica del mondo; mi riferisco alla affermazione dell'amore come bene supremo e fondamentale. Se ciò costituisce per la visione radicale un'utopia, per il mondo cattolico essa rappresenta un meta, un obiettivo finale.

Le regole che disciplinano l'esercizio dell'amore in una famiglia non sono qualcosa di precostituito, uno *ius positivum*, ma rappresentano per noi cattolici uno *ius naturale*, una germinazione spontanea, per così dire, dell'uomo.

L'amore è quindi un bene supremo e fondamentale. Così come la differenza fra l'amore libero e quello che si svolge cristianamente all'interno della famiglia ha dei limiti — secondo noi il presupposto è appunto rappresentato dalla convivenza familiare —, allo stesso modo l'amore, nella sua accezione più generale, richiede un reciproco rispetto e grande volontà di incontro e di sentimento.

Dicevo quindi che, alla base di tutto, deve esserci l'amore e non la violenza o la sopraffazione. Il legislatore cattolico deve dare il suo contributo a questa legge; egli non può quindi chiudersi nella propria fede e non aprirsi alle esigenze della società per fornire a quest'ultima un apporto essenziale e, ritengo, indispensabile.

Il gruppo della democrazia cristiana ha dato tale contributo mediante la proposta

di legge n. 1207 a firma Garavaglia ed altri, la quale essenzialmente ripropone il testo presentato nella scorsa legislatura: esso prevede l'inserimento del reato di violenza sessuale tra quelli contro la persona, l'unificazione dei reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta, stabilendo una pena da tre a dieci anni, il reato specifico di violenza di gruppo e quello di sequestro al fine di commettere atti sessuali, la violenza presunta nei casi di rapporti sessuali con minori di anni 14 o con persone in condizione di inferiorità fisica o psichica, il delitto di istigazione alla violenza sessuale compiuta attraverso rappresentazioni, scritti o immagini, la definizione del reato di corruzione di minorenni, la procedibilità in seguito a querela, salvo i casi di istigazione alla violenza o se il fatto è commesso dal genitore o da un pubblico ufficiale.

Il gruppo della democrazia cristiana ha quindi dato il suo contributo, anche in Commissione, in questa X legislatura con alto senso di responsabilità, al di fuori da suggestioni pubblicitarie o di piazza. Con molto realismo ha accettato posizioni non totalmente condivisibili e ha dato il suo voto ad una iniziativa che verrà sperimentata nella nostra società e ci auguriamo abbia poco ingresso nelle aule giudiziarie.

Non sto qui ad elencare i vari passaggi del progetto di legge, ma possiamo sottolineare che abbiamo sentito l'esigenza di eliminare nell'articolo 2 — ed è stata una proposta del mio gruppo — l'inciso «mediante abuso di autorità» perché, inteso come elemento costitutivo del reato, a prescindere dalla violenza o minaccia, avrebbe creato ipotesi imprevedibili, speculative e anche — mi sia consentita l'affermazione — estorsive.

L'apporto del gruppo della democrazia cristiana si è misurato nell'esigenza di meglio tutelare i minori anche fra di loro, e lo dimostrano gli emendamenti al testo presentati dal mio gruppo, sottoscritti dagli onorevoli Costa, Anselmi, Fumagalli Carulli, Vairo, Casini, Nucci e Paganelli.

L'articolo 5 ripropone il tema dell'esi-

genza del rapporto affettivo all'interno delle carceri. Abbiamo voluto mantenere l'impianto pervenuto dal Senato e riteniamo che si sia manifestata l'esigenza di legiferare in riferimento a rapporti in cui per un convivente operino provvedimenti restrittivi. In coerenza a tale previsione abbiamo presentato il 20 dicembre 1988 la proposta di legge n. 3472, che sancisce la modifica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, introducendo i colloqui senza controllo visivo con il coniuge o convivente. In quanto partito che comprende le esigenze di una civiltà giuridica che fonda le sue radici nell'amore e nell'affetto familiare abbiamo voluto dare un contributo per consentire anche ai carcerati incontri con familiari con i quali sono legati da rapporto coniugale.

Credo che tutto ciò vada ascritto a merito del mio gruppo politico e trovi consenso anche dagli altri gruppi politici. Ci troviamo in un momento in cui sul tema si sta sviluppando un dibattito anche all'esterno: tra pochi giorni credo che se ne svolgerà uno anche in Calabria. Ritengo quindi di dover sottolineare la questione all'opinione pubblica come elemento di grande significato politico, morale e civile.

Ha creato sconcerto nell'opinione pubblica ed anche nel mio gruppo la modifica dell'articolo relativo alla procedibilità di ufficio nel caso di violenza tra coniugi. Per tale ragione presenteremo un emendamento tendente a ripristinare il testo pervenuto dal Senato. Riteniamo infatti che sia impensabile violare la *privacy* familiare giustificandosi con l'esigenza di tutelare la persona. Credo che fondamentale in questo progetto di legge sia anche la tutela della persona da eventi esterni e pubblicitari che comunque consentano di presentare al soggetto offeso denuncia o querela per fatti-reato.

D'altra parte quando stabiliamo nel nostro emendamento (così come era stato previsto dal Senato) che la querela è irrevocabile crediamo di sancire anche un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

principio di libera scelta del coniuge offeso, che è, appunto, irrevocabile.

Il gruppo della DC ha poi voluto prestare un'attenzione particolare al problema della pornografia.

Se non vogliamo schierarci dietro infingimenti di parata, ma desideriamo realmente colpire l'amoralità che esiste in certi strati della nostra società, dobbiamo tutti convenire che uno dei grandi motivi istigatori della violenza è costituito dalla rappresentazione delle immagini, filmate o stampate.

Collegli di tutti i gruppi politici, se vogliamo essere coerenti, dobbiamo seriamente considerare anche questo elemento, che è essenziale per la diseducazione in atto dei giovani. Se realmente intendiamo eliminare stupri e violenza, dobbiamo impegnarci con una legislazione che impedisca la loro rappresentazione, soprattutto se esercitata nei confronti dei minori o con immagini di minori.

Troppe riviste, troppa pornografia! Per questo abbiamo ritenuto che fosse necessario iniziare proprio con il colpire tali fattori.

Il gruppo della democrazia cristiana conferma la propria disponibilità, seria e cosciente, a varare il provvedimento al nostro esame; a tale scopo spera che si raggiunga un'intesa generale. Una società non violenta deve avere, anche e soprattutto, un'interiorità spirituale e la capacità di apprezzare il valore della vita.

Se non aleggiano nei nostri comportamenti i valori propri del cristianesimo, per noi, e per tutti quelli che comportino principi sani di convivenza e rispetto le leggi approvate contro qualsiasi violenza servono ben poco.

Nel momento in cui ci accingiamo a modificare la normativa che tutela l'onorevole e la moralità, per salvaguardare la persona umana, il nostro auspicio è che quanto sancito dalla legge sia avvertito dalla coscienza di ognuno di noi. Per questo rivolgiamo un invito all'educazione, all'autodisciplina ed al ritorno ai valori della famiglia; alla base di questa invocazione c'è l'amore vero e sincero fra noi.

In conclusione, il gruppo democratico cristiano auspica che l'attuazione del provvedimento in esame entri raramente nelle aule giudiziarie (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto ed ascoltato con grande ammirazione le relazioni dei colleghi Pedrazzi Cipolla e Mellini, che si confrontano senza scontrarsi se non sul merito della scelta degli strumenti più idonei a disciplinare una materia così delicata e difficile, che riveste grande importanza per la tutela dei valori etici e giuridici. Essa investe anche la dignità di una realtà giuridica come la nostra, che vive un momento di importante evoluzione, nel quale gli antichi problemi umani (la violenza, l'incapacità di vivere socialmente, quindi il debordamento nel delitto) hanno un significato ancora più profondo. Tali problemi instaurano infatti un confronto di sentimenti, di desideri, di consensi e di libere adesioni che fanno dell'amore (quindi anche delle manifestazioni della vita sessuale) l'effetto di sentimenti e di attrazioni, un approdo felice se vi è consequenzialità e reciprocità.

Purtroppo, questi sentimenti talvolta si tramutano in immensa violenza, che turba innanzi tutto la coscienza, nella reciprocità dei rapporti umani ai più elevati livelli.

Se l'arte — come diceva Schopenhauer — è l'oggettivazione della volontà, l'amore ne è la sublimazione; è volontà di aversi, di stare insieme, di relazionare (anche fisicamente) quanto è racchiuso in un sentimento che prima, come si diceva un tempo, vive nei cuori e nella sensibilità di ciascuno di noi, poi si esprime in termini di grande dedizione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALDO ANIASI.**

**ALFREDO BIONDI.** Quando manca tutto ciò, si genera qualcosa che turba la coscienza e pone una serie di problemi che i

molteplici tipi di società, nel tempo, hanno diversamente risolto a seconda delle situazioni, delle tradizioni e dei valori via via interpretati.

Oggi siamo di fronte ad una questione importante, che si reitera nel tempo; e dobbiamo chiederci per quale motivo il problema della violenza sessuale non abbia trovato una soluzione, al di là di quella che viene oggi definita la vischiosità del sistema istituzionale, concreta. Ci sono voluti 11 anni e tre legislature per arrivare al dibattito odierno.

Dobbiamo porci questo problema perché esso ci aiuta a spiegare anche le difficoltà che le due relazioni oggi evidenziano. La collega Pedrazzi Cipolla si è fatta carico di una esigenza che viene ormai da tutti recepita, quella cioè di considerare il reato contro la libera sessualità un qualcosa che attiene non al buon costume, alla morale, a rapporti legati al buon andamento della società, ma piuttosto alla sfera più intima della libertà del soggetto.

Di conseguenza, la collocazione di tale problema nell'ambito dei delitti contro la persona è fisiologicamente idonea a trasferire non solo un titolo di responsabilità, ma anche la qualificazione e la motivazione della responsabilità medesima. Questa è la parte più importante della materia anche se può apparire formale. L'essenziale è non trarre dalla ricognizione della realtà e quindi dalla collocazione giuridica un effetto che talvolta può essere considerato in termini negativi.

Devo dirvi con franchezza che, pur condividendo la necessità di arrivare ad una soluzione legislativa che faccia di questa materia un fatto rilevante in un momento importante della nostra vita giuridica e istituzionale, vi sono dei dubbi che mi turbano, innanzi tutto quello relativo al problema della qualificazione del fatto, degli atti sessuali. È questo un problema la cui trattazione, al di là delle definizioni (può non piacere il termine «libidine» od altri che trasferiscono nella nomenclatura giuridica rapporti fatti, atteggiamenti e pulsioni difficili da contingentare), può non essere gradita, ma gli atti di libidine si distinguono — come diceva Mellini —

dagli atti sessuali, sono un *minus* rispetto ad un *plus*.

Tra gli atti di libidine vi sono quelli che possono essere definiti propedeutici e quelli che si possono definire «consumativi», che hanno una statura ed una struttura comportamentale diversa, ed anche una diversa capacità criminale nella pari criminalità. Vi sono una statura ed una struttura comportamentale, oltre che volitiva, vi sono una intrusione ed una invasione nel volitivo altrui e nel fisico altrui che, se non vengono differenziate, possono dar luogo in sede di interpretazione, all'attribuzione al magistrato di compiti che apparentemente si vorrebbero evitare, con la massificazione e la sintesi della responsabilità, così come previsto dall'articolo 609-bis citato nell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame.

Ciò tuttavia complicherà i problemi ed attribuirà al magistrato un potere di accertamento forse ancora più inteso, proprio per rendere adeguata la differenziazione dell'entità della pena (che va da 2 ad 8 anni). Questi dovrà valutare i fatti, evidenziando le modalità operative. Ci spiace doverlo dire, ma se il reato è questo, non possiamo comportarci come fossimo delle educande nell'interpretazione dello stesso, ammesso che le educande si siano sempre comportate bene (spero infatti che non sia accaduto ciò che la letteratura rosa ha mostrato e credo piuttosto che esse abbiano avuto una libertà di deroga largamente praticata; da parte mia ho sempre ritenuto che la loro situazione fosse non in fase di determinazione, ma in fase di concorso attivo e non violento a determinare...).

Credo che questa visione da educanda debba essere enucleata. Si parla di parità, come è giusto che avvenga, e si deve agire in termini di parità. Dobbiamo consentire a chi giudica e a chi difende di valutare i fatti per quelli che sono, ma è difficile che ciò avvenga in questa maniera.

La violenza carnale intesa come consumazione, di cui al vecchio ed ancora vigente articolo 519 (dico «vecchio» in relazione alla legge al nostro esame), obbedisce ad una situazione di fatto che è

diversa dai comportamenti sessuali, che possono non esprimersi in questo senso.

Diceva Mellini poco fa — ma anch'io credo di poter parlare al riguardo con una esperienza professionale in materia — che molte volte deve essere considerato anche ciò che noi pretendiamo giustamente di realizzare con la crescita della moralità personale, dell'educazione e della responsabilità in fase di comportamento. Infatti, nel tentativo di commettere determinati reati vi può essere quel ravvedimento che si definisce «attuoso», e cioè un freno al comportamento ulteriore che, se non si diversificano le valutazioni in sede di attribuzione della responsabilità e di qualificazione del reato, credo possa creare dei gravi problemi.

Infatti — lasciatemelo dire poiché si può verificare nel caso di violenza di gruppo — può ipotizzarsi anche una partecipazione intesa non in chiave concorsuale, ma di mera presenza. In questi casi vi è difficoltà nello scervere il rapporto di volizione in concorso, anche qualora vi sia una spinta che agevoli il comportamento di uno solo dei soggetti, in una visione in cui la responsabilità diventi meramente oggettiva. Occorre, infatti, un difficile compito di analisi dei comportamenti e delle situazioni di imbarazzo per l'individuazione della violenza non solo del gruppo, ma anche all'interno dello stesso. Ciò si verifica spesso nei *clan* della periferia triste e buia delle grandi città di oggi: vi sono soggetti non concorrenti ma passivi, presenti per disgrazia, per sottomissione.

Credo che questi problemi debbano essere affrontati e non lasciati in termini vaghi. Per esempio, il termine «concorrere» dovrebbe essere riferito a comportamenti specifici e non solo alla mera partecipazione occasionale, perché ciò può determinare dei gravi problemi e non assicurare la certezza del diritto.

Certo, una definizione del genere può forse servire per corrispondere ad un moto dell'animo che si verifica di fronte a certi reati di violenza collettiva. In tali casi l'istinto di ognuno di noi è quello di dire: condannateli tutti, il Signore sceglierà i suoi. Questa però è una visione che deve

essere interpretata alla luce dello spirito di riforma che esiste nella legislazione sostanziale oltre che processuale, e che mi auguro venga ipotizzata in termini di maggiore certezza del diritto.

Questo è un problema, signor Presidente, onerevoli colleghi, che mi pare la legge non assicuri con una determinazione puramente e semplicemente sintetica, che dovrebbe far coincidere la consumazione con l'atto preparatorio. Credo che al riguardo, con tutto il rispetto per i colleghi del Senato e per chi ha elaborato questa proposta di legge, si sia sentita soprattutto l'esigenza di dare una risposta unitaria, ma il diritto — come osservava Mellini poco fa — si presta poco alle manifestazioni di eticità assoluta: il diritto è qualcosa di più e di meno; esso presuppone che vi sia un comportamento precisamente descritto, cui corrispondono sanzioni adeguate alla entità e alla struttura dell'azione, tanto dal punto di vista della volontà quanto dal punto di vista dell'atto.

Si tratta di una critica che io muovo. Vedrò nel dibattito come si evolveranno i fatti, concorrendo eventualmente con emendamenti che consentano di meglio specificare questo problema. Sento tuttavia, lo ripeto, il dovere di dire queste cose, non per togliere nulla al valore morale e sociale che ci si ripropone con questa legge, ma per dare alla legge stessa, che è diritto, il diverso che il diritto ha rispetto alla moralità ed alla socialità delle buone intenzioni.

Credo che da questo punto di vista, tenendo conto di quanto è stato detto con tanto entusiasmo giuridico dalla collega Pedrazzi Cipolla, occorra, una maggiore dose non dico di riflessione (perché certamente si è riflettuto in merito) ma di determinazione attiva, per far sì che la legge non comporti problemi superiori e diversi rispetto alla precedente, anche sotto l'aspetto dell'entità della pena.

La proposta di legge n. 2957 prevede la pena della reclusione da 2 ad 8 anni anche per i reati che assurgessero ai massimi livelli di violenza; la legge precedente, invece, contemplava dei limiti massimi superiori. Non ritengo giusto abbassare, per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

così dire, la guardia nella sanzione, in quanto, se chi delinque non è certo scoraggiato dal farlo per paura della sanzione, sono comunque convinto che la pena debba svolgere una funzione deterrente. Se si equipara una parte al tutto e se il tutto, dal punto di vista dell'entità sanzionatoria, viene ridotto, non credo che, nonostante le altissime declamazioni, possano ottenersi gli effetti che si intendono realizzare concretamente.

Vi è poi il problema della procedibilità d'ufficio o a querela di parte. Il ragionamento che occorre fare al riguardo deve corrispondere ad una idea (che io personalmente ho) di parità della donna rispetto all'uomo, nonché del suo diritto di decidere come crede, senza affidarsi all'iniziativa del brigadiere dei carabinieri, del vicino di casa, di chi sporge denuncia più o meno anonima, di chi ascolta le voci provenienti dalle camere da letto e ne riferisce al più vicino commissariato. Occorre lasciare alla donna la libertà di decidere in base alla sua autonoma determinazione. Vi è qualcuno che al riguardo scuote la testa, come se su tale materia non si dovesse agire in un contesto di concretezze, bensì in un etereo mondo di astrazioni.

Ritengo sia giusto riconoscere tale diritto alla donna civile di oggi, in considerazione della sua maturazione, per consentirle di affermare nel consorzio sociale i valori di cui è titolare. La donna non deve essere considerata un soggetto da tutelare in chiave di minorata difesa, e tanto meno deve essere considerata come una minorata dal punto di vista giuridico, non in grado di agire in base ai propri diritti, priva della capacità di far valere ciò che giudica lesioni della sua entità morale, fisica, sentimentale e volitiva. Come si fa a dire che si deve procedere d'ufficio, dimostrando così una visione da caserma? Il codice penale prevede già all'articolo 542 una ipotesi giusta di procedibilità d'ufficio, nel caso in cui il reato sia connesso con un altro delitto per il quale si debba procedere d'ufficio.

Come è possibile eliminare il diritto di querela, intromettendosi così in un rap-

porto di per se stesso squilibrato? Alcuni sostengono che il processo rappresenta una pena anche per la parte lesa. Il Carnelutti affermava che il processo è una pena anche per l'imputato; in effetti, la procedura è già di per sé un fatto afflittivo, ma almeno l'imputato ha commesso il reato, mentre la parte lesa lo ha subito.

La parte lesa subisce un reato che incide così profondamente nell'animo umano, nel suo futuro, nel rapporto con i suoi sentimenti e con la stessa autocritica (che molto spesso le donne fanno riguardo al comportamento che ha preceduto l'atto violento, magari modificativo di una condizione alla quale aderivano liberamente); si è creato quell'elemento aggiuntivo non accettato, sapendo magari che si è dato vita alla motivazione, non in senso giuridico ma in senso causale. La causa della causa può essere stato un atto di consenso parziale, di adesione sbagliata, con un soggetto sbagliato: si può immaginare che per questo la parte lesa possa essere costretta a subire il processo per forza, e non per la sua stessa volontà? E che ciò possa accadere nell'ambito di una sfera tanto attinente all'intimità delle persone e alle decisioni relative ai rapporti personali, con il coniuge, con il fidanzato, con la persona alla quale non si vuole magari dire ciò che si è subito? Si sostiene che questa è violenza: no, questa è libertà! Può darsi che sia un effetto della violenza il dover attivare la propria libertà, fino al punto di decidere di non fare quello che sarebbe giusto fare, per un bene superiore di cui deve avere la titolarità la donna, e non il brigadiere dei carabinieri, della pubblica sicurezza o della finanza, il passante che denuncia, oppure il «chiunque» estraneo alla vicenda.

Insisto su tali aspetti perché nelle relazioni, seppur pregevoli, il problema della dignità e della libertà di scelta non viene preso in considerazione o comunque non è evidenziato. Non vorrei che per affermare dei grandi valori se ne calpestassero degli altri, anch'essi molto importanti. Vi sottopongo questo problema per difendere la dignità della persona pur nella sventura; e certamente la dignità non è sminuita dalla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

sventura, ma può essere messa seriamente in discussione per il modo con il quale oggi si celebrano i processi di violenza sessuale.

Sono certo, signor Presidente, che con la riforma del codice di procedura penale un domani la forma del processo sarà migliore, più chiara, più leale, più aperta, più dignitosa sia per il cittadino che ha commesso il reato sia per quello che lo ha subito, con il giudice che è al di sopra del contrasto e di ogni interesse di parte nella gestione dell'istruttoria. Sono convinto di questo e sono lieto di essere un cittadino italiano e un parlamentare che ha modestamente concorso a questa, seppure tardiva, evoluzione. Stiamo attenti però a non servirci degli strumenti nuovi con una visione antiquata, che attribuisce allo Stato la gestione di vicende che, per quanto dolorose, sono talmente private da richiedere, a mio avviso, un'intervento della magistratura affidato all'esercizio di una querela; una querela che, per la serietà dell'azione promossa, certamente non dovrebbe poter essere ritirata, come del resto già previsto.

Si tratta di un discorso generale, che tuttavia non credo possa essere considerato generico. Si tratta di un ragionamento molto legato, per quanto mi riguarda, anche ad un'esperienza di 35 anni di attività in questo campo. Come ha scritto il collega Mellini, la questione, oltre che pericolosa, preoccupante, moralmente discutibile e giuridicamente controproducente può assurgere ai limiti del grottesco nei rapporti coniugali. Certo, la violenza sessuale tra i coniugi può esistere. Anche il Lattanzi, che è il breviario della giurisprudenza cui ricorrono gli avvocati che non l'hanno studiata (che così se la trovano pronta quando gli serve), che è il *supermarket* della comodità per le udienze, riporta una serie di sentenze che giustamente sanciscono anche l'ipotesi della violenza sessuale tra i coniugi. Ci mancherebbe altro! Se c'è violenza, c'è violenza! Per il codice penale il reato può essere commesso da chiunque e quindi anche dal coniuge.

Una volta compiuta la sintesi, la crisi

(non so come definirla in termini letterari e giuridici al tempo stesso) dei reati di atti di libidine, nei quali appunto rientrerebbe anche la violenza carnale (laddove l'articolo 521 dell'attuale codice penale parla di atti di libidine diversi dalla violenza carnale, volendo con questo significare che la violenza carnale è qualcosa di più grave rispetto agli atti di libidine), il problema è ancora maggiore. Non so chi debba stabilire quando finisce il consenso e comincia il dissenso nell'intimità della famiglia, nell'intimità del talamo (non voglio scherzare su queste cose). E se in ipotesi la procedibilità fosse d'ufficio, come si fa, nella «celebrazione» del sabato sera, ad individuare il momento in cui il gradimento viene meno? Chi lo dice? Si risponde che sta alla persona dichiararlo. Certamente! Ma allora è proprio l'uso della querela che può consentire a quella persona di denunciare il fatto, se il tipo di vessazione subita diventa insopportabile anche nell'ambito del rapporto coniugale. Occorre che vi sia una sua azione diretta, consapevole. Si è di fronte ad una persona danneggiata e non ad una minorata, si è di fronte insomma ad una persona in grado di decidere, recuperata la propria libertà, se la violenza che è stata commessa contro la sua libertà di consenso (anche nell'ambito del rapporto coniugale o di convivenza) è tale da spingerla a denunciare il fatto al più vicino commissariato. Non è giusto che si verifichi il contrario.

Nella relazione della collega Pedrazzi Cipolla, che pure ho apprezzato, si afferma che tutto ciò si risolve molto semplicemente: in sede di giudizio la persona può sempre dichiarare che era consenziente e quindi la causa si chiude.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Forse si potrebbe riscontrare favoreggiamento!

ALFREDO BIONDI. Non vorrei che in materia di giustizia si facessero degli atti di fede, perché la giustizia non si basa né sulla fede né sulla carità, che pure sono virtù molto importanti. Una volta iniziata



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

l'azione penale, colui che depone corre il rischio di essere incriminato per falsa testimonianza. In questo caso, però, il soggetto sarebbe la parte lesa, l'azione è contro il marito. Potrebbe correre il rischio di un favoreggiamento in famiglia, scisso dalla solita non punibilità quando uno è coniuge perché è parte lesa del reato. Insomma, possono nascere dei problemi immensi che invece debbono essere affrontati in termini obiettivi, come del resto ha fatto il Senato stabilendo che l'azione può essere intrapresa soltanto su querela. Questa è, lo ripeto, la mia opinione e non perché sono un «passatista». D'altronde stiamo affrontando tali questioni in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, che però saranno la base per le successive deliberazioni in materia. Ci troviamo, in altre parole, ad affrontare il modo con cui si dovrà intervenire con una appropriata ed adeguata terapia nei confronti della patologia rappresentata dal reato.

Credo che la tutela dei valori qui considerati, così significativi ed importanti (anche in questo sta il «buono» ed il «nuovo» del provvedimento in esame), debba essere tenuta in massima considerazione senza avere paura né di indulgere a recepire quanto di buono è stato compiuto in passato né di innovare, qualora ciò si renda necessario. Ne consegue che i titoli del reato debbono corrispondere al saldo tra ciò che è stato e ciò che dovrà essere, attraverso il varo di una legislazione più adeguata.

Ma non sarà possibile raggiungere tali obiettivi e risolvere determinate situazioni con manifesti, gride manzoniane o dichiarazioni di intenti! La legge è cosa ben diversa.

Per quanto poi riguarda la norma a tutela dei minori di 14 anni e della cosiddetta presunzione (a loro vantaggio) della condizione di non essere ritenuti assoggettabili a pratiche sessuali, ritengo che il problema non sia quello della presunzione ma di un divieto, previsto dalla legge, di avere rapporti sessuali con il minore di 14 anni. Non si presume nulla, si fa un ragionamento di carattere generale (così come lo

si è fatto per stabilire la maggiore età penale ed elettorale a 18 anni): viene cioè introdotto il dovere per lo Stato di garantire ai minori di 14 anni uno stato che non li esponga (in un'età in cui la decisione e la volontà — si dice — non sono ancora mature, anche se vi sono eccezioni) al rischio di una relazione con un adulto, che approfitti di una loro condizione presuntivamente meno tutelata e difesa.

Se si intende stabilire tale criterio, analogo a tutti gli altri che rapportano all'età il verificarsi o meno di una determinata responsabilità (ma possono poi derivare conseguenze aberranti se un determinato fatto sia accaduto il giorno prima o il giorno dopo il compimento del quattordicesimo o del diciottesimo anno di età, come in tutte le fattispecie legate comunque alla obbligata individuazione di un termine), dobbiamo allora ritenere che è abbastanza buffo — non nel senso che non sia vero — e discutibile che allo stesso soggetto, tutelato a 14 anni nel rapporto con un altro che ne ha 19, possa venire consentito, a 13 anni, di avere un rapporto con un altro che, ad esempio, per tre giorni non ha ancora 18 anni. E ciò nel nome della affettività!

Certo, non starò qui a discutere se manchi oppure no l'affettività tra i giovani, ma è molto pericoloso questo passaggio: come non chiedersi fino a che punto ci si trovi dinanzi ad una affettività volontaria o piuttosto ad una affettività subita, proprio da questo sentimento di fiducia, di amicizia, di piena disponibilità esistente tra i giovani!

Sono padre e nonno, posso quindi parlare con cognizione di causa e non certo con l'intento di arrogarmi il diritto di giudicare i miei figli o i miei nipoti. Chi svolge un'attività legata ai comportamenti altrui riceve confidenze, assume le difese di coloro che compiono errori gravi che spesso possono configurarsi come delitti, sa bene come si ragiona in una materia del genere. Ora, bisogna stare attenti a considerare affettività ciò che spesso invece è conformismo e sottomissione! Talvolta vi è veramente violenza, quando per esempio, nel corso di una gita, una bambina di tredici

anni per dimostrarsi all'altezza del suo ruolo accetta e subisce un rapporto con un diciassettenne, magari già maturo e sveglio. È forse affettività questa? Siamo allora attenti a stabilire come novità quello che forse è un conformismo dell'anticonformismo, il peggiore perché in esso si assumono come valori i disvalori. Si ritiene infatti che vi sia maturità quando non c'è e si consente, nel nome di un giovanilismo che sostituisce la giovinezza di ieri, una indulgenza plenaria che può avere anche un significato devastante e grave dal punto di vista fisico, morale, dello sviluppo della propria sessualità e quindi di quella libertà nella sessualità che è la forza genetica, oltre che individuale e collettiva, di una libera società come la nostra che di questa libertà deve avvantaggiarsi e da essa non deve trarre elementi negativi.

Onorevoli colleghi, sono queste riflessioni che compio con tutto il rispetto per le opinioni altrui. La mia regola di vita è quella di rispettare più le opinioni degli altri che le mie; queste ultime infatti le posso cambiare, mentre quelle altrui le devo per forza rispettare, anche se mi posso confrontare con esse. Quando ho ascoltato l'interpretazione che alcuni colleghi hanno dato di questo provvedimento, mi sono chiesto se esso sarà in grado di risolvere tutti i problemi o se non ne creerà dei nuovi. È invece importante che si sia posto l'accento sulla natura del reato, sulla sua qualificazione giuridica (dal punto di vista del bene giuridico protetto), sulla lesione inferta, sulla collocazione etico-giuridica del reato contro la persona, che rappresenta il punto centrale del codice e che con la violenza sessuale subisce la manomissione dei valori più rilevanti della sua intimità, dell'onore, del suo fare e del suo agire nel rapporto sessuale che tanto più è elevato quanto più è libero, voluto, sentito, tanto meno lo è quando è sottomesso e contratto dalla violenza e dalla intromissione altrui. Usare il termine «determinazione», come ho letto nell'articolo 4, è quanto mai preoccupante ed ambiguo. Cosa vuol dire determinare? Non si tratta di ritornare al reato di plagio in quanto il determinare significa sedurre, indurre,

condurre (una volta si diceva sedotta e resa madre).

La determinazione porta poi non ad un fatto costrittivo, ma volontario; ci si potrebbe quasi rifare alla struttura giuridica del reato di truffa allorché si realizza il consenso con la manomissione psicologica della volontà altrui. In questo caso si ristabilisce questa determinazione e si pone come approdo della determinazione stessa la diversità psichica, la menomazione non patologica del soggetto cosiddetto passivo, per cui si corre il rischio che i genitori intervengano sui figli perché manifestano una propensione piuttosto che un'altra. Con la procedibilità di ufficio si può inoltre immaginare che i rapporti di affettività diventino rapporti di seduzione, di modificazione, in pratica si fa entrare dalla finestra ciò che si è buttato fuori dalla porta, cioè la libertà nella sessualità, attribuendo allo Stato un potere di analisi del rapporto sentimentale e fisico, come se esso potesse ingerirsi in un ambito privatissimo e difficile da individuare.

Per tali ragioni — concludendo il mio intervento su una materia che, come dice il nostro collega Paoli, potrebbe essere «senza fine» — il gruppo liberale esaminerà con attenzione il provvedimento in esame per il senso che ha del diritto, della morale e delle modalità con le quali diritto e morale si sposano nelle decisioni che conseguono a comportamenti umani. Ripeto che esamineremo questa proposta di legge senza prevenzioni e decideremo alla fine l'atteggiamento da assumere. Ricordo che al Senato abbiamo votato a favore del provvedimento, caldeggiando in questo modo una soluzione nuova a problemi vecchi com'è l'uomo con i suoi vizi e con le sue virtù. Ma, puntando sulla virtù generale che si esprime nella legge, faremo in modo che essa sia la più giusta possibile in una materia tra le più difficili (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere schema-

tico perché di questa legge discutiamo da dieci anni e gli argomenti, non solo in quest'aula ed in Commissione, ma anche presso l'opinione pubblica, sono stati più che sviscerati. Penso, perciò, che faremmo offesa a noi stessi se li ripercorressimo tutti.

Desidero comunque fare una considerazione preliminare. Leggo il titolo della proposta di legge: «Norme contro la violenza sessuale» e trovo singolare che per dieci anni si sia stati, non dirò divisi, ma addirittura talora lacerati circa un testo che vuole combattere la violenza sessuale. C'è qualcuno qui, uno solo, che sia favorevole alla violenza sessuale? Che voglia che si estenda o che sia punita meno? Non credo proprio. Penso allora che le divisioni e le lacerazioni riguardassero altro. A questo proposito va detto che è offensivo pensare che la resistenza a certe formulazioni legislative di chi ha opinioni diverse su altri punti derivi dalla sua propensione alla violenza sessuale.

Da dove è nato il dissenso? Dal tentativo — mi pare ben messo in luce nella relazione di minoranza del collega Mellini — di discutere, attraverso l'occasione della stesura di queste norme, non della violenza sessuale, delle sue cause e degli strumenti per contenerla, ma del significato stesso della sessualità. Su questo argomento è legittima una differenza di opinioni: rispettabilissima quella di chi ritiene che la sessualità sia dimensione non legata a nient'altro — come si sostiene con alcune posizioni estreme — che al piacere, all'incontro, alla soddisfazione personale; meritevole di altrettanto rispetto però è l'opinione di chi, ad esempio i cattolici, ritiene che la sessualità abbia il significato altissimo di espressione della forma più intensa dell'amore personale tra l'uomo e la donna; il che comporta il suo collegamento a quell'istituto fondamentale per la società che è la famiglia.

Le opinioni sono nettamente divergenti, ma non hanno niente a che fare con la lotta alla violenza sessuale, perché tutti hanno ragioni sufficienti e concordanti per tentare di contenerla. Anche chi fa riferimento esclusivamente ad una sessualità

che si esaurisce nel piacere — e non credo poi che in quest'aula siano molti — ammetterà che comunque c'è una libertà da rispettare per cui bisogna combattere ogni aggressione.

Mi sembra, dunque, estremamente importante liberarsi da questa metodica surrettizia di analisi del problema, se davvero si vuole arrivare ad un esito pacificatore e ad un testo tecnicamente corretto. Quell'istanza di discutere non della lotta alla violenza sessuale, ma del senso della sessualità, attraverso uno strumento non culturale ma legislativo, si evidenziava in certe iniziali proposte (come quella di iniziativa popolare) con la proposta di abolizione del reato di incesto, di quello di corruzione di minorenni e di ogni possibile ipotesi di violenza presunta: che è come dire che non esistono altri criteri di giudizio sulla sessualità se non la libera scelta per piacere. Accanto a questa istanza ve ne era un'altra, quella femminista, più meritevole — secondo la mia opinione — di ingresso in questo dibattito.

Sebbene la violenza sessuale possa esplicarsi non solo sul sesso femminile ma purtroppo anche su quello maschile (le cronache quotidiane ce ne danno conforto), non vi sono dubbi che il sesso femminile è quello che storicamente è stato maggiormente vittima di questa forma di aggressione, particolarmente grave e non solo con riferimento agli episodi che colpiscono l'opinione pubblica, ma anche per un'errata concezione dei rapporti tra i due sessi che in modo strisciante, non sempre individuabile in singoli comportamenti, ha ferito, ha colpito, ha compresso la libertà e la personalità della donna.

Si tratta di una giusta istanza (lo dico senza retorica), sulla quale si è soffermato per altro anche il collega Nicotra. Certe spinte, che sottolineano l'emergere del problema femminile, hanno pieno diritto di ingresso e noi per primi dobbiamo farcene carico. Credo però che sia necessario trovare strumenti giusti e corretti per fare in modo che la giusta rincorsa delle donne (come ho avuto modo già di dire in quest'aula) per ottenere la pienezza della

loro liberazione non sia così travolgente da non vedere il traguardo.

Il problema che stiamo affrontando credo che debba essere incanalato in un contesto processuale e normativo corretto e rispettoso di tutti gli equilibri. A questa istanza femminista si collegano proposte come quelle che prevedono la possibilità di effettuare il processo a porte aperte (solo la vittima può domandare che il processo si svolga a porte chiuse), per le associazioni di costruirsi parte civile nel processo e il divieto di rivolgere domande sulla vita personale alle vittime di tali reati.

La democrazia cristiana nel corso degli ultimi dieci anni (ho il dovere di dire queste cose per essere stato coinvolto in questo impegno in prima persona) non ha mai voluto impedire l'approvazione di una legge in questa materia e la polemica svolta su questo punto è la prova più chiara degli intenti surrettizzi che hanno animato il dibattito (devo darne atto al collega Mellini che esplicitamente lo dice nella sua relazione di minoranza). La prova maggiore è proprio quella di avere attribuito alla democrazia cristiana ed in particolare al sottoscritto l'idea che non avremmo considerato i reati di violenza sessuale come attacchi alla persona. Ciò non solo non è vero (basta leggere le proposte e i resoconti dei dibattiti svolti in quest'aula) perché un'acutissima sensibilità sul significato personale di aggressione alla persona, in seguito a delitti di violenza sessuale, ci ha spinto a chiedere che reati contro la persona vengano considerati non soltanto quelli che aggrediscono in modo fisico la persona stessa, ma anche quelli che preparano l'aggressione e che comunque da un punto di vista culturale mercificano, annullano, offendono la persona umana, così come avviene — a nostro giudizio — nel campo della pornografia.

Il gruppo della democrazia cristiana ha mostrato sempre un'acuta sensibilità nei confronti della libertà sessuale e della dignità della persona e non è stata mai spinta dal tentativo di emarginare i delitti di violenza sessuale nel contesto di reati che riguardano gli affari privati della coscienza.

La democrazia cristiana, invece, si è proposta tre obiettivi in questi dieci anni: primo, la tutela dei più deboli; secondo, la lotta a fondo ed in ogni spazio alla violenza; terzo, la correttezza del processo anche per quanto concerne questo tipo di reati.

Per quanto mi riguarda — non intendo rappresentare l'intero mio partito, ma credo di avere il dovere di parlare per la parte che ho avuto in questa vicenda — penso che il primo obiettivo della democrazia cristiana sia stato raggiunto, anche se in forme giuridicamente scorrette. Intendo dire che oggi non si elimina più la violenza presunta, c'è una disciplina parzialmente nuova, ma il principio della tutela del minore, di colui che è in condizione di inferiorità psichica o fisica è tornato ad essere presente.

Riteniamo tuttavia di non essere riusciti, fino a questo momento, ad estendere la lotta a tutte le aree dove la violenza si consuma, soprattutto con riferimento a quella esigenza culturale che è propria della giusta istanza femminista, cioè laddove si considera la donna oggetto. Se vi è, infatti, un aspetto della cultura moderna in cui la donna è considerata puro oggetto, «reificata» anziché riconosciuta fine, soggetto-persona, questo è quello della pornografia industriale, moderna, che è cosa diversissima da quanto avveniva nel passato. E su tale punto noi ci dichiariamo insoddisfatti.

Ci pare anche che, nonostante alcuni aggiustamenti introdotti, il testo che ci viene proposto non rispetti compiutamente le esigenze di un processo corretto, cioè armonioso e coerente con gli altri settori della disciplina giuridica processuale.

Fatta questa premessa, vorrei spogliarmi di ogni aspetto ideologico. Non starò qui a discutere di cosa sia la sessualità né del suo finalismo. Vorrei solo svolgere alcune osservazioni di carattere strettamente tecnico: vogliamo combattere la violenza sessuale con strumenti corretti; ragioniamo intorno al problema che tutti gli strumenti qui predisposti siano corretti ed in grado di raggiungere questo fine.

Chiedo in sostanza di ragionare e credo sia un invito importante, perché non siamo a dieci anni fa, quando l'andare sui giornali o il pubblicare un articolo o il discutere fra noi poteva essere uno strumento di raccolta del consenso, di polemica politica. In questo caso — ce lo auguriamo tutti, credo che a questo arriveremo — la legge, è questione di mesi, diverrà tale, andrà scritta nei nostri codici, vi saranno commenti, se ne parlerà, essa potrà determinare o non determinare questioni interpretative, gravi o meno gravi. Ebbene, il nostro dovere civile di legislatori è di fare in modo di non doverci vergognare di avere scritto delle norme introdotte in un codice e che non saranno valutabili, a quel punto, per il loro contenuto ideologico, ma per la loro correttezza tecnica.

I miei rilievi sono pochi, cinque o sei, e non so se potranno tutti trovare ingresso nel provvedimento, perché vi è l'esigenza politica di far presto. Voglio però fare queste osservazioni, perché ci credo e perché coloro che hanno intelligenza aiutino eventualmente a trovare soluzioni condivise su tali problemi.

Comincio dalle cose più semplici, quelle che sembrano più scontate. Prendo in esame l'articolo 14, ad esempio, per un primo rilievo. Esso recita: «Il processo deve sempre avvenire a porte aperte salvo che la vittima chieda che si proceda a porte chiuse». Una norma — voi capite bene — ideologicamente di nessun significato, ma vi debbo dire che la mia coscienza di uomo di legge si ribella. È una cosa secondaria, che non comporterà gravi conseguenze e che nella pratica non avrà grande importanza, tuttavia come possiamo dire che questo processo moderno, fondato sull'eguaglianza tra le parti e sulla presunzione di innocenza dell'imputato, costituisca cornice giusta per una norma che attribuisce un potere di chiedere, che condiziona il giudice, solo alla vittima (presunta tale, fino a che non interviene la sentenza definitiva). E l'imputato si deve ritenere colpevole per il solo fatto che c'è la persona che lo accusa? Non ha forse anch'egli spazi di riservatezza da custodire, non ha forse qualche volta bisogno di

raccontare le parti più segrete e lacrimanti di sé stesso, che lo giustificherebbero, nel minor grado possibile di pubblicità? I testimoni, inoltre, non potrebbero anch'essi in qualche modo avere questa stessa esigenza, per chiarire un fatto, dire alcune cose.

Davvero vi dico: fate quello che vi pare, non è che potremo abbattere la legge per questo; ma ciò è possibile mentre ci avviamo all'entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale, che tra l'altro ha già legiferato in materia? Questa sarà una norma per la quale si porrà il principio di specialità, cioè se essa debba prevalere o debba prevalere il codice di procedura penale. In ogni caso, se vi sarà prevalenza del codice, la norma in oggetto varrà solo fino ad ottobre; se, viceversa, si porrà un problema di legge generale — il codice — e legge speciale — questa in esame, che è legge anteriore ma speciale — nasceranno pasticci interpretativi. Ad ogni modo nel nuovo codice di procedura penale, sul quale abbiamo riflettuto non per dieci anni ma per venti, forse trent'anni, l'articolo 472 stabilisce una regola diversa e corretta: quella che tutte le parti possano chiedere. Altre considerazioni di questo tipo forse sono state già fatte, quindi le sorvolo.

Dire che non si possono fare domande...

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Però si possono dare risposte!

CARLO CASINI. Certo, avete ragione, le domande devono essere rispettose della dignità e della riservatezza della persona, ma vi pare giusto scrivere questa norma in una legge speciale e non nelle regole generali del processo? Vi sono forse processi in cui si può fare qualcosa di diverso? Mi rendo conto che i bravi giudici si comporteranno sempre da bravi giudici, mentre i giudici poco rispettosi delle persone, ed anche gli avvocati poco rispettosi delle persone...

AGATA ALMA CAPPIELLO. Molto meno!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

CARLO CASINI. ... perché nel rito incrociato saranno loro a fare le domande, potranno comportarsi bene o male.

Ma non vi rendete conto che l'interprete ricava da questa norma, *ubi lex voluit dixit...*

MAURO MELLINI. *Relatore di minoranza. ... ubi noluit tacuit.*

CARLO CASINI. ...che in questo processo non bisogna fare queste domande e negli altri processi si possono fare? Poi decideremo come riterremo opportuno, ma certamente la norma ha bisogno di essere ripulita.

Il secondo punto da prendere in esame riguarda i rapporti tra il codice di procedura penale e codice penale. Anche questi sono dettagli, ma nel momento stesso in cui, con l'entrata in vigore del nuovo codice, stiamo per avviare la grande riforma che fa pulizia, mette in ordine tutti gli spezzoni di codice e sistema la situazione determinata dagli interventi della Corte costituzionale e dalle «leggine» particolari, subito creiamo confusione. Subito!

Credo, infatti, che la prima forma di pulizia consista nel mettere le norme processuali nel codice di procedura penale, e le norme sostanziali nel codice penale. È un problema di collocazione, non cambia nulla, ma è un problema di pulizia giuridica! Non si possono mettere norme processuali nel codice penale!

Come è possibile che l'articolo 10 di questo progetto di legge, sulla costituzione delle associazioni come parte, che è una norma sicuramente processuale, e che l'articolo 11, concernente il trattamento da riservare ai minorenni, vengano invece collocate nel codice penale e non nel codice di procedura penale? Come vedete, l'ideologia non c'entra; è una questione di correttezza legislativa.

Le stesse considerazioni si potrebbero fare per l'articolo 15 che riguarda il giudizio direttissimo: vi è il nuovo codice che si è soffermato a lungo sui riti, e gioca tutto sullo sfoltoimento dei riti. Il nuovo codice riuscirà o meno se i riti in esso previsti saranno attuati; tra questi riti vi è anche il

giudizio immediato (e non il giudizio direttissimo: si chiama in modo diverso) che comunque ha certi presupposti. Questa norma allora rimarrà in vigore per quattro, cinque o sei mesi, poi decadrà, sempre che l'interpretazione non sostenga che quella in corso di approvazione è un legge speciale. Sarebbe comunque molto più corretto tenere conto del fatto che vi è il nuovo codice, già atto, che attende solo di entrare in vigore, e ritenere priva di senso una norma di questo tipo.

Per quanto concerne la questione più delicata, quella del minore, possiamo sostenere qualsiasi tesi: possiamo stabilire di abbassare l'età per la presunta violenza sul minore, oppure innalzare il limite di età, ma dobbiamo farlo in modo giuridicamente corretto. In primo luogo dobbiamo domandarci quale sia la ragione in base alla quale, per quanto concerne il minore, nella legge attuale, è prevista una violenza presunta con il limite dei 14 anni. Questo limite è mantenuto anche nella nuova legge, ma con l'eccezione dei 13 anni quando i rapporti sono con soggetti di età inferiore ai 18 anni. A tale riguardo è già intervenuto molto bene l'onorevole Biondi. Per quanto concerne, però, il fondamento della norma non sarei d'accordo con il collega Biondi. So bene che si parla di inviolabilità: lo Stato, cioè, si farebbe garante dell'inviolabilità dei minori sapendo che un gesto sessuale prematuro potrebbe essere per loro dannoso. Ho l'impressione che questo sia un approccio moralistico, in quanto lo Stato giudica ciò che è bene e ciò che è male, sostenendo che certi rapporti non si possono avere prima di una certa età.

Credo, invece, che proprio l'impostazione che gioca sulla libertà dovrebbe indurci, proprio perché vogliamo rispettare la libertà, a stabilire le condizioni della libertà. Tanto più un atto è impegnativo, tanto più occorre un minimo di maturità (presunta, certo; ha detto bene il collega Biondi, un giorno in più o in meno non è rilevante, la regola presenterà certo qualche divergenza rispetto alla realtà psicofisica).

Tuttavia una regola ci vuole. Ne ab-

biamo fissata una quando abbiamo stabilito i principi in materia di imputabilità (non si è capaci di intendere e di volere se non si ha quattordici anni); quando abbiamo deciso che in materia di rapporto di lavoro occorre avere almeno quattordici anni; quando nella legge sull'adozione abbiamo scritto che soltanto gli ultraquattordicenni debbono essere ascoltati dal giudice; quando, disciplinando il rito matrimoniale, abbiamo fissato dei limiti di età entro i quali i ragazzi debbono o possono essere sentiti; quando, approvando la legge sul nuovo diritto di famiglia, abbiamo stabilito che occorrono sedici anni per riconoscere il figlio naturalé; quando, sempre nella stessa legge, abbiamo innalzato a diciotto anni l'età necessaria per contrarre matrimonio. È questo lo spazio nel quale ci muoviamo.

Noi dobbiamo stabilire quale sia la condizione di una minima maturità psicofisica necessaria affinché sia garantita la libertà della scelta: ciò mi pare sia molto chiaro. Dobbiamo però aver presente la materia che discipliniamo; nell'ambito di quest'ultima non può presentarsi solo il caso di cui si può parlare più frequentemente, cioè quello della ragazza quattordicenne, oggi mediamente sviluppata e consapevole, e del ragazzo diciottenne, che si incontrano a scuola e si vogliono bene.

Non si tratta solo di questo. La nostra disciplina si applicherà anche ad una serie di altre situazioni. Può darsi che la vittima non sia una bambina — che sviluppa prima — ma un bambino. Tutti hanno presente che cosa sia un bambino di tredici anni al giorno d'oggi, specie se confrontato con un ragazzo di diciotto.

Tenete anche presente che la norma si applicherà poi anche alla violenza di gruppo: quest'ultima sarà presunta se più persone prendono una bimba di dieci o dodici anni che «ci sta», ma sarà tale anche se «non ci sta». Noi possiamo stabilire un limite di tredici anni ma dobbiamo sapere che non puniremo, ad esempio, sette o otto ragazzotti di diciassette o diciotto anni che, con l'accordo di lei o di lui, hanno una dopo l'altro rapporti con una ragazzina od un ragazzino che non ha quattordici anni

ma ne ha compiuti tredici. Possiamo dire che è bene che sia così, sapendo però che discipliniamo anche questa situazione.

Quali osservazioni di carattere tecnico devo svolgere allora? Una è già stata formulata dal collega Biondi e non la ripeterò: se si è raggiunta una sufficiente capacità di intendere e di volere per scegliere di compiere un atto personalissimo ed importante come il gesto sessuale, allora non si capisce perché, se si hanno quattordici anni, si può consentire al rapporto con il diciannovenne ma, se se ne hanno tredici e non quattordici, si può consentire con il diciassettenne ma non con il diciannovenne. Devo dire francamente che, da un punto di vista tecnico, la norma non è comprensibile.

Ciò è anche più vero se confrontiamo tale norma con quella fissata in materia, non diciamo più di corruzione di minorenni — perché non vogliamo usare questa parola —, ma di atti sessuali compiuti in presenza di minore. In tale materia abbiamo stabilito che, se qualcuno compie intenzionalmente atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici, egli è punibile.

Mi pare che il collega Mellini proponesse in Commissione addirittura l'innalzamento a sedici anni.

**MAURO MELLINI, Relatore di minoranza.** No, ho proposto l'equiparazione nel rapporto con il tutore: ma la Anselmi ha fatto votare contro!

**CARLO CASINI.** Va bene, presenta un emendamento e io lo voterò!

Siamo di fronte ad un problema tecnico, dicevo. Se in un giardino (o forse neanche lì, perché non mi sembra che si preveda un luogo pubblico) una persona fa un gesto di masturbazione volendo compiere un gesto esibizionistico davanti ad un ragazzino, questo comportamento è punito se il bambino ha tredici anni ma non quattordici (fate attenzione, il ragazzino «ci può stare»: l'altro può dirgli «vieni qui, guardami», ed il ragazzino può divertirsi e prenderlo in giro). Siamo di fronte, ripeto, ad un reato.

Se, viceversa, senza fare nessun gesto in sua presenza, la stessa persona ha un rapporto di libidine di qualsiasi tipo con il bambino, ciò non costituisce un reato. Io vi domando solo di spiegarmi questo stato di cose. Siccome ciò che dico è stenografato e resta agli atti, prima o poi qualcuno degli interpreti o dei commentatori della legge dovrà fornire una spiegazione.

A proposito dei minori, poiché vi sono tra ragazzi rapporti affettivi, si è discusso sull'opportunità di mandare in carcere i minorenni. L'argomento è serio; ma nel codice penale esiste una norma secondo la quale il minore di diciotto anni non è necessariamente imputabile; non lo è mai al di sotto di quattordici anni e al di sotto di diciotto può esserlo o meno secondo la valutazione del giudice. In linea di fatto, quindi, l'esigenza che si rappresenta è in buona parte, anche se non sempre, rispettata.

In realtà, poi, non è questa la ragione, perché potrei sfidarvi a dirmi il nome dei giovani al di sotto di diciotto anni in carcere per aver avuto rapporti consentiti con coetanei minorenni. È molto difficile trovare un caso del genere.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Perché c'è la querela!

CARLO CASINI. Tratterò anche tale questione, Mellini. Si afferma che occorre garantire l'affettività; ma anche in questo caso stiamo attenti al linguaggio (e tocco un altro argomento affrontato da Mellini): si tratta di un problema di affettività? È una questione di gesti che il codice attuale definisce di libidine.

Si sostiene — è un'argomentazione adottata molte volte — che è stata stabilita l'unificazione fra i reati di violenza carnale e di atti di libidine, riconducendoli sotto la denominazione di reato di violenza carnale, quindi anche un semplice bacio tra minori potrebbe essere punibile e questo non si vuole. Avete ragione a non volere la punizione in questo caso, ma la conseguenza negativa non nasce dal bacio, ma dal considerare tale atto punibile, sempre, sia che si tratti di minore o meno. Non è

stata cioè ben definita la soglia della punibilità. Quando poi si affronta il problema si rileva che il giudice è saggio, e spetterà a lui definire la soglia, conformandosi più o meno all'attuale definizione giurisprudenziale degli atti di libidine.

Perché, allora, il giudice dovrebbe essere così saggio in caso di rapporti fra maggiorenni e non dovrebbe esserlo nel caso di rapporti fra minorenni? L'argomento che vuole salvare i rapporti tra minorenni per paura dell'eccesso sanzionatorio derivato dall'unificazione fra i reati di violenza carnale e di atti di libidine è inconsistente.

D'altra parte l'altro argomento addotto è che adesso è stata introdotta la procedibilità d'ufficio; se questo fosse l'argomento basterebbe rispondere che si potrebbe reintrodurre la procedibilità in seguito a querela per i minori, che invece non si vuole.

Ho già detto che sulla tutela dei minori penso vi sia stato un contributo significativo della democrazia cristiana, che ha trovato piano piano, ragionando, accoglienza anche in tutti gli altri gruppi, ma la questione a mio giudizio andrebbe veramente definita e chiarita. Non si può addurre questo tipo di argomenti per giustificare un sistema assolutamente incoerente.

In realtà traspare ancora quell'idea, quella ideologizzazione secondo la quale i rapporti tra adolescenti — e non si parla di rapporti affettivi, ma di rapporti sessuali — possono essere ammessi. Ma questo non deve sancirlo la legge; la legge non può stabilire cosa sia morale e cosa non lo sia.

Tenteremo ancora di parlare della prognografia. È abbastanza singolare che un Parlamento, che così facilmente si lascia influenzare da ciò che accade improvvisamente e viene riportato dalla stampa (ad esempio, riguardo alla nave carica di rifiuti che gira il mondo, si emana una legge che fissa un'imposta per i sacchetti di plastica delle immondizie; e noi reagiamo sempre in questo modo abbastanza schizofrenico, forse perché l'emozione si aggiunge alla ragione) non riesca a stabilire una norma che protegga il minore ed eviti



che venga usato nella produzione pornografica e fissi per chi si serve del minore di quattordici anni nella produzione di materiale pornografico pene severe. Non siamo in grado di varare norme del genere neanche dopo l'episodio triestino. In America si è giudicato Moncini; non importa se egli abbia voluto o meno quella ragazzina, basta che l'abbia pensato. Del resto lui stesso ha riconosciuto di essere appassionato di pornografia infantile. Credo che chiedere tutto ciò significhi chiedere molto poco...

ELENA ANNA STALLER. È un grosso sbaglio mettere insieme la pornografia con la violenza sessuale, è una grandissima cavolata! Mi dispiace, non sono d'accordo.

CARLO CASINI. Quando lei parlerà, lo dimostrerà.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Staller, non interrompa. Esprimerà il suo punto di vista quando svolgerà il suo intervento.

CARLO CASINI. Il tempo a mia disposizione è scaduto, ma debbo sottolineare che, a parte l'episodio triestino, io, che sono stato magistrato per tanti anni, in occasione di perquisizioni per reati contro la violenza sessuale, ho trovato molto spesso materiale pornografico presso gli indiziati o accusati di tale reato. Non l'ho trovato, con la stessa frequenza, nelle case delle persone che non avevano commesso questo tipo di reato. Si può discutere quanto si vuole, la mia è comunque un'opinione.

Visto che il tempo corre (trascurerò un altro argomento, trattato del resto dal collega Mellini), debbo rilevare che in questo contesto mi preoccupa molto una norma che credo sarà sicuramente approvata. Sento comunque il dovere di dire il mio parere.

Parlo della correttezza del processo e della norma che disciplina la costituzione delle associazioni e dei movimenti nei processi. Da più parti si dice che il codice di

procedura penale comprende una precisa norma al riguardo; non è vero!

L'articolo 91 del nuovo codice di procedura penale stabilisce che «gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, alle quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare...» Pertanto, dal codice non discende l'obbligo di consentire la costituzione in giudizio di enti ed associazioni, ma si disciplinano soltanto le modalità della costituzione, se la legge lo consente. E questa — si dice — è una legge che lo permette. Certo, ma bisogna verificare se i criteri prescelti per consentirlo sono giusti o meno.

Certamente questa norma sarà approvata, ma è in gioco qualcosa di molto serio: si gioca il ritorno all'antico, alla barbarica vendetta privata.

Infatti, gli enti e le associazioni alle quali la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto fin da ora...

PRESIDENTE. Onorevole Casini, il tempo a sua disposizione è ormai terminato.

CARLO CASINI. Parlerò ancora per un minuto, Presidente, per esporre un argomento delicatissimo.

Come dicevo, gli enti e le associazioni ai quali si riferisce il nuovo codice sono quelli che agiscono come enti esponenziali di interessi che non hanno un punto di riferimento individuale. Un reato può offendere gli interessi di una sola persona (e può accadere che la parte offesa sappia difendersi) o interessi di cui non vi è un preciso soggetto titolare (basta pensare all'ambiente). Ebbene, in questi casi, chi porterà nel processo tali interessi? Ecco l'utilità degli enti e delle associazioni di cui parlano la dottrina e la giurisprudenza, che il codice di procedura penale recepisce.

In questo caso si stabilisce un concetto diverso: vi è una vittima ben individuata, ma ad essa (quasi non fosse sufficientemente libera) possono aggiungersi altri enti ed associazioni.

Ma ciò può avvenire in forza dell'inte-

resse collettivo al rispetto della legge? Questo significherebbe violare il principio storicamente acquisito secondo il quale lo Stato è il difensore dell'ordine.

In forza degli interessi di una determinata categoria di persone (in questo caso le donne)? Ciò vorrebbe dire che dovremmo fare la medesima concessione a molte altre categorie di persone (ai consumatori, ai proprietari e così via).

In funzione dell'interesse specifico inerente a quel particolare tipo di reato? Ma allora anche in futuro dovremo fare altre concessioni in ordine ad altri interessi (penso al bene della proprietà, ai vigili urbani che si costituiranno in processo per difendere il collega che ha subito un oltraggio e così via).

Noi prevediamo una norma che, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, può essere approvata. Ma è estremamente pericolosa, e desideravo rilevarlo affinché ne resti traccia.

Il mio giudizio finale sul provvedimento in esame è che è opportuno approvarlo; formuliamolo però nel modo migliore.

Chiederemo di arricchire gli strumenti per la lotta contro la violenza sessuale, e se questo non ci sarà consentito, tenderemo di far approvare un testo che sia il più possibile corretto dal punto di vista tecnico-giuridico.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.

**LAURA CIMA.** Signor Presidente, colleghi, chi come me, negli anni Sessanta, ha combattuto le battaglie femministe ed ha partecipato sin dall'inizio al dibattito sviluppatosi all'interno del movimento sulle proposte di modifica delle norme sulla violenza sessuale (il confronto fu molto acceso e si registrarono opinioni diverse sul punto nodale della procedibilità d'ufficio e della querela di parte) non può non avvertire un senso di liberazione nel momento in cui, finalmente, questo tema è affrontato dalla Camera.

La situazione determinatasi dieci anni fa, che avrebbe reso opportuno affrontare allora l'esame dei provvedimenti oggi in

discussione (portando in quest'aula il dibattito sviluppatosi all'interno del movimento delle donne), rischiava di marcire.

Ha rischiato di marcire nell'attesa di queste tre legislature, in cui mai si è giunti alla definizione di un progetto. Mi auguro veramente che questa sia la volta buona e che si riesca ad approvare una legge, senza creare però ulteriori problemi.

Su un punto soprattutto voglio essere molto precisa: smettiamo di dire che questa è una legge delle donne! Quando verrà approvata, sarà una legge dello Stato italiano, alla quale le donne hanno contribuito in maniera determinante con le loro battaglie femministe e con la loro elaborazione teorica. In essa però le donne non si riconoscono completamente, perché ravvisano il valore della differenza e quindi attribuiscono, se si vuole, pari dignità alle posizioni diverse emerse all'interno del movimento rispetto al nodo cruciale della procedibilità d'ufficio e della querela di parte.

In ogni caso, se mai passasse il compromesso accettato al Senato sul doppio regime, credo proprio che tutte le donne, che hanno lottato perché si cancellassero le norme vergognose del codice Rocco, non potrebbero assolutamente riconoscersi in questa legge.

Vorrei partire proprio da questo punto per ricostruire (perché ritengo abbia un valore storico) il contesto in cui nasce la critica ad un modello di sessualità maschile su cui si basava la società patriarcale che è ancora dominante nel nostro tempo.

Il femminismo degli anni '70 ha messo in discussione proprio questo modello di società ed insieme questo modello di sessualità su cui essa si è costruita; è un modello basato sullo sfruttamento sessuale e riproduttivo della donna e partiva da un modo errato, concepito dall'uomo, di liberazione dal «lavoro riproduttivo» e dalle conseguenze dell'atto sessuale, ottenuto appunto separando la sessualità dalla responsabilità delle conseguenze dell'atto sessuale.

Tutto questo si è tradotto concretamente nei ruoli rigidi ai quali il modello maschile

ci ha costrette e che ci hanno divise: da una parte la prostituta e dall'altra la madre. Non è un caso che uno *slogan* dei cortei femministi di quegli anni diceva: «Né prostitute né madonne, siamo solo donne»!

Credo che da questo punto di vista sia importante riprendere la volontà reale delle donne al riguardo, cioè quella di mettere in discussione fino in fondo questo modello sessuale di società patriarcale, che aveva — ed ha tuttora — un riscontro molto preciso nel codice penale.

Si vuole innanzitutto mettere in discussione il fatto che la violenza sessuale sia compresa fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume; che si riconosca una divisione tra atti di libidine violenti e stupro (e non è un caso ovviamente, che lo stupro sia ritenuto più grave, non tanto per l'offesa che reca al corpo della donna, quanto perché il padre ha sempre avuto la necessità di tutelare il possesso non solo delle sue donne ma anche dei figli attraverso il nome e la certezza della paternità). E, ancora, si vuole mettere in discussione il ratto a fine di matrimonio e quello a fine di libidine, la seduzione con promessa di matrimonio, la corruzione dei minori (che fino al 1981 veniva estinta dal matrimonio) e la non punibilità se il minore viene riconosciuto moralmente corrotto.

Credo che queste norme non siano degne di una società civile, in cui la donna vuole finalmente avere diritto di cittadinanza e non vuole essere cancellata.

Per questi motivi ritengo sia sacrosanta la volontà del Parlamento italiano, composta da uomini e da donne, di aggiornare queste norme obsolete. Occorre, però, lo ripeto, che non si faccia dell'ideologia, e cioè che non si confonda la battaglia molto più radicale portata avanti dalle donne con la legge che, dopo i compromessi che si faranno, verrà approvata.

Dico ciò perché sono completamente convinta che con fatica, con estrema fatica, le donne hanno cominciato da allora a far emergere un modello di sessualità completamente diverso, di cui non c'è più da vergognarsi e che è espressione di sé e modo di comunicare. Non è più qualcosa

da farsi al buio dietro una porta chiusa, ma un modo di esprimersi che può avvenire di fronte a tutti.

Rispetto a questo problema credo che la radicale messa in discussione del modello di sessualità da parte delle donne non possa assolutamente riconoscersi in una norma del codice penale, perché essa non può essere evidentemente assunta come insegnamento, come rinnovamento sociale. Sono ben altri gli strumenti attraverso cui si opera questa nuova messa in discussione radicale.

Mi piace citare un articolo di Dacia Maraini, pubblicato alcuni mesi fa sul *Corriere della sera*, dal titolo «Chi vuole normalizzare lo stupro», perché credo sia importante portare in quest'aula voci di donne che non sono qui, ma che hanno vissuto molto compiutamente ed in modo approfondito l'esperienza del femminismo.

In questo articolo Dacia Maraini sostiene che per la prima volta «con coraggio le donne, insieme, hanno fatto delle analisi profonde su un fenomeno, come quello dello stupro, che è sempre esistito in una società in cui il desiderio femminile era cancellato e poteva essere ammesso solo come specchio fedele di quello maschile. Mentre, per contrasto, l'uomo in questa società si è sempre arrogato il diritto di soddisfare il suo piacere anche contro la volontà della persona che l'ha suscitato». In questo senso, quindi, lo stupro è un atto che crea disagio rispetto all'ordine pubblico, ma che non contrasta assolutamente con il modello di sessualità di cui parlavo.

La lotta delle donne ha centrato un nodo fondamentale, quello dell'autodeterminazione della donna, vista come possibilità per dare finalmente dignità di cittadinanza alle donne e rendere visibile la cultura, la sensibilità e la sessualità delle donne; come nodo che permettesse anche ad esse di affermare e di disporre liberamente del proprio corpo e delle proprie scelte sessuali; come nodo in cui il principio dell'inviolabilità del corpo femminile fosse finalmente affermato nella società, dopo secoli in cui, come dicevo, era stato invece assolutamente negato.

Parto da questi presupposti perché voglio far notare quella che, secondo me che sono sostenitrice della querela di parte, è una incongruenza insita nel testo legislativo che ci viene proposto. Mi riferisco alla procedibilità d'ufficio: nel momento in cui la lotta delle donne ha individuato come fondamentale il principio dell'autodeterminazione, non possiamo sostenere che invece è proprio la tutela dello Stato, che si esprime attraverso la procedibilità d'ufficio, a dover aiutare le donne a liberarsi e ad affermare le proprie scelte sessuali. Questo modo di ragionare contrasta con il principio fondamentale che tutte le lotte condotte dalle donne hanno teso ad affermare.

Al riguardo, voglio soffermarmi su alcune obiezioni, per certi versi umilianti, oltre che ridicole, che sono state mosse a chi, come me, sostiene la procedibilità a querela di parte. Si è affermato, per esempio, che la donna, trascinata in tribunale anche nella fase istruttoria, sarebbe liberissima di tirarsi indietro. Affermazioni di questo genere, fatte da donne, mi sembrano di una violenza gravissima, in quanto costringono la donna, dopo aver subito una violenza, a subirne un'altra, doppiamente grave, che consiste nel dover negare di aver ricevuto una violenza pur di non essere trascinata nelle aule di tribunale contro la sua volontà. Non è veramente possibile accettare affermazioni di questo genere!

Vi è un altro aspetto sul quale voglio richiamare l'attenzione di tutte le colleghe che nel corso di questi anni si sono occupate, insieme a me, di questa problematica e che si sentono di rappresentare in quest'aula la battaglia combattuta dalle donne a partire dagli anni '70. Mi riferisco al fatto che non possiamo non tener conto delle conseguenze dei compromessi che si realizzano inevitabilmente nelle aule parlamentari. Occorre tener presente che sostenere oggi la procedibilità d'ufficio non fa altro che favorire il compromesso del «doppio regime», al quale la maggioranza delle donne è contraria. Una donna che intenda affermare la propria autonoma determinazione non può accettare una di-

visione di questo tipo nella morale e nella legge; forse siamo addirittura di fronte ad un principio incostituzionale. La divisione cui mi riferisco è tra situazioni tutelate, come quella familiare, per le quali si procede in un modo, e situazioni esterne, per le quali si procede diversamente; il che è inammissibile.

Voglio quindi rivolgere un appello alla responsabilità di tutte le colleghe, affinché si rendano conto che in questo momento l'unica via coerente praticabile è quella della procedibilità a querela di parte. Oltre alle motivazioni di fondo di cui ho parlato poc'anzi, con tale sistema si evita di perpetuare un compromesso sulla nostra pelle; compromesso in un certo senso simile a quello da noi denunciato con riferimento alla legge n. 194. A questo punto, o ci tiriamo fuori, non considerando come nostro questo provvedimento e sostenendo di non riconoscerci affatto nel nodo del «doppio regime», oppure non possiamo lavarci la coscienza votando contro la procedibilità a querela di parte in aula, pur sapendo che, sostenendo la procedibilità d'ufficio, arriveremmo al «doppio regime».

Mi sono molto dilungata, Presidente, su questo aspetto, perché mi sta particolarmente a cuore e voglio che la posizione del nostro gruppo risulti chiara.

Altri punti importanti della proposta di legge in esame non ci trovano d'accordo; su di essi la collega Filippini ha combattuto un'ottima battaglia in Commissione e sono stati predisposti alcuni emendamenti. Taluni riguardano anche aspetti culturali: per esempio, l'espressione «commettere atti sessuali» ci appare arretrata e non rende assolutamente l'idea del tentativo di definire attraverso questo provvedimento un nuovo modello di sessualità. Tale espressione (che con la nostra battaglia in Commissione non siamo riusciti ad eliminare) è stata mantenuta nell'articolo 5, che riguarda gli atti sessuali commessi da pubblico ufficiale con persona arredata o detenuta, ovvero affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente.

Sono convinta che l'espressione «com-

mettere o compiere atti sessuali» sia ambigua, e lo dico anche se condivido la necessità e la fondatezza dell'unificazione dei reati di libidine violenta e di stupro; propongo allora che la si modifichi nella più consona «atti sessuali violenti». È pur vero che si può desumere dallo spirito complessivo della legge che quello è il senso, ma sappiamo bene che in sede di applicazione possono anche verificarsi casi in cui la legge viene interpretata con uno spirito diverso.

Proprio per le considerazioni che ho svolto finora, molto ambiguo e fonte di non pochi problemi risulterà l'articolo 8, relativo agli atti sessuali compiuti in presenza di minori di anni 14, reato per il quale per altro in Commissione è stata aumentata la pena. Per questo reato l'articolo 9 prevede la perdita della potestà dei genitori, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio, la perdita degli alimenti e così via. Poiché giudichiamo assolutamente pericoloso approvare un articolo di questo genere, noi continueremo a proporre la modifica, come già abbiamo fatto in Commissione, nel senso di considerare ravvisabile il reato non per il solo fatto di aver compiuto un atto sessuale in presenza di un minore, ma quando il minore sia stato costretto con violenza ad assistervi. Non ricordo la formulazione precisa dell'emendamento, comunque l'importante è che deve sussistere la costrizione: il fatto di fare assistere un minore ad atti sessuali potrebbe infatti essere semplicemente il tentativo di affermare un diverso modello di sessualità, per cui l'iniziazione sessuale dei minori passa anche attraverso la conoscenza diretta di una sessualità meno violenta.

Forse la promiscuità in cui si viveva negli anni passati permetteva nelle grosse famiglie l'acquisizione di parte dei minori della conoscenza diretta della sessualità. Che cosa fa invece la nostra società di fronte a questo problema? Tratta il minore come un angioletto, cosa che è assolutamente fuori da qualunque logica. Tutti gli studiosi di psicologia possono affermare quanto importante sia nei minori la sessualità come forma di espressione per la

formazione della personalità. La nostra società affronta in questo modo il problema semplicemente perché ci troviamo in grave imbarazzo nel trasmettere ai minori l'attuale modello di sessualità che è in crisi. Ma non possiamo, coperti da questo alibi, dimenticare che si tratta di un problema fondamentale nel passaggio da una generazione all'altra; non possiamo pensare di preservare i minori in una specie di paradiso per poi farli trovare di fronte, dal giorno in cui raggiungono l'età matura, alla brutalità che la sessualità comporta nella società attuale.

Né possiamo pensare che siano utili le lezioni asettiche di educazione sessuale nelle scuole. Chi è oggi in grado di fornire un'educazione sessuale corretta al bambino e al ragazzo senza vivere quotidianamente con lui? Pur se ne avverto la necessità. Avrei veramente il terrore di veder attuate iniziative di educazione sessuale nelle scuole in un momento in cui non è assolutamente chiaro a nessuno di noi che tipo di sessualità vogliamo vivere e che tipo di sessualità vogliamo trasmettere ai nostri figli ed alle generazioni future.

Sicuramente il dibattito si svilupperà in maniera assai più approfondita non appena questa legge sarà approvata. Il concorso delle donne sarà importantissimo nella definizione di questi nuovi modelli.

L'articolo relativo ai minori (con la modifica che è stata introdotta in Commissione) può essere condivisibile, anche se debbo rilevare che certi vincoli, fin troppo precisi, afferenti all'età, sono incompatibili con il concetto e lo stesso processo di crescita della personalità. Viceversa, non è assolutamente condivisibile lo spirito che informa l'articolo 8, pur comprendendo certe preoccupazioni relative a ripetuti fatti di cronaca quotidiana.

La formulazione di tale articolo deve dunque a mio avviso essere assolutamente rivista, in quanto il testo licenziato dalla Commissione è assai pericoloso. Non comprendo, infatti, per quale ragione chiunque voglia sperimentare, con i propri figli, un diverso tipo di educazione sessuale rispetto a quello perbenista non debba essere lasciato libero di farlo. Con

un articolo del genere verrebbero invece ad essere comunque perseguiti tutti coloro che si trovano costretti a vivere in tanti in una stanza o, per esempio, i nomadi che vivono nelle *roulotte*. Ed ancor più grave è che alle pene previste dall'articolo 8 verrebbero ad aggiungersi le sanzioni di cui al successivo articolo 9.

Da qui il mio invito a tutti i colleghi a compiere una profonda riflessione su alcune specifiche questioni (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

**BIANCA GUIDETTI SERRA.** Signor Presidente, i dieci o dodici anni trascorsi da quando fu assunta l'iniziativa di riformare la normativa repressiva delle violenze sessuali non sono passati invano.

I vari progetti di riforma si sono via via succeduti e c'è da chiedersi se il passaggio da una previsione legislativa all'altra abbia giovato alle varie rielaborazioni normative. Il fatto è che i molteplici progetti hanno fatto emergere sempre più la difficoltà di arrivare ad una definizione della materia, sulla quale si sono registrate diverse opinioni socio-politiche, ideologie tra loro confliggenti e soprattutto l'elaborazione di nuove opinioni — che si sono andate sempre più accentuando — all'interno dei gruppi politici, delle associazioni e dei movimenti.

Io non so se tutto ciò possa definirsi elaborazione e, soprattutto, se sarà in grado di favorire un miglioramento sostanziale delle proposte originarie. Resta la considerazione che poche riforme del nostro sistema ordinamentale, nella nostra società del dopoguerra, neppure quella recentissima del codice di procedura penale, che sta per entrare in vigore e che attiene ai fondamentali diritti di libertà tutelandoli in modo adeguato, sono state oggetto di discussioni così appassionante, come quella ora in esame.

Il fatto è che, come del resto è noto ed è stato detto stamane e tornerà ad esserlo nei prossimi giorni, il tema della violenza sessuale ha fatto emergere ciò che in buona parte era sommerso: la repressione

della sessualità, in particolare femminile, e la conseguente, imprescindibile istanza di libertà, e quindi di tutela, che essa importa. Sotto tale aspetto, quale che sia il risultato che la riforma conseguirà (l'auspicio è che sia un buon risultato), l'averla così vivacemente sollecitata ha consentito, già oggi, quanto meno di raggiungere un punto fermo. Tengo a sottolineare questo aspetto (ed entro nel merito dell'argomento in discussione) che mi pare sia stato oggetto di apprezzamento.

Vorrei ora soffermarmi sulla collocazione sistematica che tale tipo di reato e l'insieme delle norme che lo accompagnano hanno avuto. I compagni del gruppo al quale appartengo interverranno su numerose specifiche questioni; il mio compito è invece quello di fare una breve panoramica del nostro punto di vista sull'intero provvedimento. Desidero inoltre sottolineare preventivamente alcuni punti di continuità che hanno legato il primitivo progetto di iniziativa popolare con gli altri ora sottoposti all'attenzione dell'Assemblea. Dico questo perché giustamente si è ripartiti da questo progetto di legge che avrebbe corso il rischio di essere insabbiato anche se rappresenta (rammento che ero personalmente molto critica su alcuni punti in esso contenuti) l'espressione di una precisa volontà popolare, dal momento che fu sottoscritto da migliaia di persone.

Il progetto originario (ecco dove risiede la continuità cui prima mi riferivo) mi sembra contenesse almeno tre punti che, ripresi ed in parte rielaborati, qualificano il testo al nostro esame. Ho già parlato della collocazione sistematica del reato, non più inserito tra quelli che oltraggiano il pudore, ma tra quelli che colpiscono la persona e più in particolare la sfera della libertà sessuale. Tale argomento forse sarà trattato ancora; in ogni caso rappresenta un fatto acquisito e su esso siamo tutti d'accordo.

Va rilevato poi un secondo aspetto, sul quale si è basata la primitiva iniziativa delle donne, che è stato più volte ripreso durante la discussione svolta in Commissione e che riguarda l'unificazione di

quelli che nel sistema vigente sono i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenta.

Pur nel rispetto delle argomentazioni addotte da illustri colleghi, che hanno esperienze professionali (come le ho io del resto) di tali reati, ribadisco che la loro unificazione costituisce un punto essenziale della legge. Così facendo si mostra coerenza con l'altro principio prima accennato, cioè con la tutela di quel diritto di libertà la cui violazione integra la fattispecie del reato di violenza sessuale. Noi discutiamo della violazione di un diritto di libertà, che prescinde dalla gravità del comportamento lesivo: ciò che conta è infatti l'offesa arrecata a quel diritto. La grande differenza di gravità che può esservi tra un atto ed un altro, sarà quantificata, valutata e graduata in termini di sanzione.

Mi sembra tuttavia che ci si trovi di fronte a due argomenti totalmente diversi tra loro. È pur vero, però, che nel nostro come in tutti i sistemi penali, fino a quando esisterà una certa concezione della pena, un determinato comportamento potrà spesso assumere una portata che può essere definita plurioffensiva. Se è vero che questi reati offendono il diritto di libertà sessuale, è vero anche che possono ledere altri beni. Si deve considerare però la principalità, l'essenzialità, il bene prevalente che viene ad essere rappresentato. Siccome credo davvero profondamente a questo diritto di libertà, a tale bene essenziale dobbiamo guardare. Si graderà la pena: quando l'offesa sarà modesta, la si comminerà nel minimo; quando l'offesa sarà più intesa, si considereranno i massimi con tutte le previste aggravanti.

Sempre facendo riferimento ai tre aspetti della continuità — collocazione sistematica, unificazione dei reati e rappresentanza processuale delle associazioni — mi soffermerò sull'ultimo. È un punto che a nostro avviso va apprezzato e sul quale io, assieme ai colleghi che fanno parte del mio gruppo, concordo pienamente. Tale rappresentanza fu proposta più di dieci anni fa ed io tengo ora a dire che essa è uno

degli argomenti che, al di là della formulazione strettamente letterale — che può, anzi poteva essere anche censurata —, nella sostanza dei suoi contenuti rappresenta un momento di grandissima innovazione e di altrettanto grande portata sociale.

Mi sembra che il collega Casini, a mio avviso sbagliando, si domandasse polemicamente se, sulla base di questa previsione, tutti potessero essere rappresentati nel processo. Certo! Tutti i cittadini che si fanno interpreti di un interesse diffuso attraverso un'associazione costituita, ovviamente secondo legge, potranno essere portatori di tale interesse. Si tratta d'altronde di una previsione contenuta nel nuovo codice processuale come frutto di una elaborazione non solo teorica, ma anche e soprattutto concreta in ambito giudiziario e sociale. Non si vede allora perché ciò non possa avvenire per quelle associazioni, non necessariamente solo femminili, che si propongono la tutela del bene della libertà sessuale in tutti i suoi aspetti, che è ovviamente inutile che io richiami adesso.

Si tratta di una grande conquista. Quello che io rivendico è il riconoscimento dell'iniziativa prioritaria. Nel 1977 o 1978 che fosse, come tutti ricorderanno, quest'ipotesi non era prevista. C'era solo una vaga elaborazione giudiziale — limitatissima, conflittuale e contrastata — di pochi casi riguardanti i sindacati o la tutela dei beni ambientali. Sostenere allora la necessità della rappresentanza processuale delle associazioni e dei movimenti rappresentò un elemento di pregio che va a merito di chi se ne fece carico. In ogni caso, essa rappresenta uno dei punti essenziali del progetto di legge in esame. Se mai — ed in questo concordo con altri colleghi intervenuti prima di me — questa norma, come tutte le norme processuali contenute nel progetto, dovrà ridimensionarsi o dimensionarsi su quelle previste in materia dal nuovo codice processuale. Mi riferisco sia alla presenza (ed il nuovo codice parla di diritti simili a quelli della parte offesa, con un'ipotesi anche più ampia rispetto a quanto previsto dal progetto) nel processo

dei gruppi associativi, sia al processo per direttissima, sia anche al diritto per tutte le parti del processo di chiedere che l'udienza si tenga a porte aperte o chiuse. Questi, comunque, sono problemi di adeguamento che non cambiano la sostanza della previsione.

Ho già detto che interverremo per discutere su molti aspetti delle norme proposte.

Vorrei chiarire un aspetto sul quale hanno già equivocato alcuni colleghi intervenuti questa mattina: mi riferisco all'articolo 4, che riguarda gli atti sessuali nei confronti dei minori. Desidero precisare che parlo a titolo strettamente personale e che voterò a favore di questo articolo. Per evitare qualunque equivoco vorrei dire che siamo in presenza di una presunzione di responsabilità per chi abbia rapporti con minori di anni 14, aggravata in punto di pena se il minore ha meno di 10 anni. L'ultimo comma dell'articolo 4 prevede invece la non punibilità (che come sappiamo è cosa diversa dalla responsabilità) quando il fatto sia commesso tra minorenni che abbiano compiuto l'età di 13 anni.

Perché si è pensato a questa soluzione? Noi conosciamo una certa realtà sociale (forse è sempre esistita) e ci rendiamo conto che i ragazzi possono avere anche rapporti sessuali. Ciò, naturalmente non significa che il rapporto sessuale tra un tredicenne e un diciottenne, ottenuto con la violenza o la minaccia, non sia punito. È solo il rapporto consensuale a non essere punito, e ciò per eliminare l'ipotesi della presunzione di colpa nei confronti dei bambini, dei giovanissimi, degli adolescenti. È in questo senso che la norma va apprezzata, per non penalizzare in eccesso il comportamento di chi compie un atto sessuale.

Esiste poi un ultimo punto di carattere generale (quello riguardante la pena) che appartiene anche alla ideologia di democrazia proletaria e alla sua visione dei rapporti sociali che, come indipendente, condivido pienamente.

Il progetto di legge al nostro esame non deve essere inteso (qualche collega lo ha fatto) come un provvedimento di emer-

genza: una legge non dovrebbe mai essere discussa ed approvata sotto l'influsso e lo stimolo dell'emergenza e quella di cui oggi ci stiamo occupando meno che mai.

Le cifre che ho sentito echeggiare in quest'aula — al riguardo dovremmo fare tutti un po' di autocritica — rispondono solo parzialmente al vero. Le statistiche degli ultimi 10-12 anni, sia pure nella loro relatività, testimoniano che il numero di reati di natura sessuale non è aumentato. La progressione, viceversa, l'abbiamo registrata negli anni 1986-'87, dopo che negli anni precedenti c'era stata una forte diminuzione rispetto agli anni '70: possiamo pensare che l'azione sociale e politica condotta dai diversi movimenti, in primo luogo delle donne e dai movimenti politici in generale, abbia avuto in proposito una certa influenza.

Giudico un errore sociale ed umano, oltre che giuridico, stabilire una relazione tra la pena e la possibilità di usufruire della condizionale. Il cittadino ritenuto responsabile, infatti, sarà condannato ad una pena graduata al tipo di reato commesso; e se il reato è tale da richiedere una pena che non superi i due anni, fruirà del principio generale, previsto dal nostro ordinamento giuridico, che consente di sospendere la pena. Si tratta di principi di civiltà e di rispetto delle regole che disciplinano il nostro vivere sociale che anche in questo caso (che, ripeto, non è di emergenza) debbono essere comunque rispettate.

L'aumento di un certo rilievo delle pene (ad esempio, per gli atti commessi in presenza di minori o per le molestie: il discorso potrebbe essere molto lungo) ci trova assolutamente dissenzienti.

Svilupperemo meglio questi concetti in sede di esame degli articoli, ma credo occorra sottolineare che, secondo un criterio generale, non è con l'inasprimento delle pene, specie in questo campo, che si assolve al compito prioritario della norma penale, che è rivolta, come è naturale, a tutti i consociati e che, oltre alla sanzione, detta l'ammonimento circa i comportamenti.

Ci riserviamo comunque di intervenire



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

più specificamente su altri temi (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*II Commissione (Giustizia):*

**VAIRO:** «Ampliamento delle piante organiche relative al personale di magistratura ed al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari del tribunale di Napoli e del tribunale di Santa Maria Capua Vetere» (3402) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*);

*VII Commissione (Cultura):*

**CEDERNA ed altri:** «Modifica della legge 25 gennaio 1960, n. 8, concernente la "Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica abbazia di Pomposa"» (3457) (*con parere della V e della VIII Commissione*);

**BOATO ed altri:** «Istituzione del "giorno senza televisione"» (3459) (*con parere della I, della II e della V Commissione*);

*VIII Commissione (Ambiente):*

**CAPECCHI ed altri:** «Istituzione del Servizio cartografico nazionale e dell'Istituto geografico nazionale» (2284) (*con parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*);

**RICCIUTI ed altri:** «Disposizioni per recuperare l'efficienza dell'attività dello Stato e degli enti locali nel settore delle opere pubbliche e della ricerca scientifica e tecnologica» (3387) (*con parere della I, della II, della VII e della IX Commissione*);

**BOATO e SALVOLDI:** «Norme in materia di

inquinamento acustico» (3454) (*con parere della I, della V, della IX, della X, della XI e della XII Commissione*);

*IX Commissione (Trasporti):*

**TASSI ed altri:** «Nuovi limiti di velocità sulle autostrade e vie assimilate» (3450);

*XI Commissione (Lavoro):*

**RECCHIA ed altri:** «Soppressione dell'ENPALS e istituzione presso l'INPS del "Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, delle attività sportive e del tempo libero e per i professionisti sportivi"» (3280) (*con parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XII Commissione*);

**S. 585-ter.** — «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (*approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3497) (*con parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione*);

**VAIRO:** «Aumento della dotazione organica del personale amministrativo degli uffici giudiziari di Napoli e Santa Maria Capua Vetere» (3350) (*con parere della I, della II e della V Commissione*);

**SAVINO ed altri:** «Modifica e integrazione del comma 1, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente le assunzioni stagionali nello Stato e negli enti pubblici» (3378) (*con parere della I, della V e della VII Commissione*);

**FINCATO:** «Modifica e integrazione dell'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'estensione della miglioramento di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza al personale docente in servizio nelle scuole reggimentali» (3384) (*con parere della I, della II, della IV, della V e della VII Commissione*);

**BOATO:** «Norme per una maggiore sicurezza nelle fabbriche ad alto rischio» (3453) (*con parere della II, della V e della X Commissione*).

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

---

**Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** La VI Commissione permanente (Finanze) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989» (3448).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Annuncio di interrogazioni,  
e di una mozione.**

**PRESIDENTE** Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni ed una mo-

zione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno della  
prossima seduta.**

**PRESIDENTE** Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 23 gennaio 1989, alle 17:

*Interpellanza e interrogazioni.*

**La seduta termina alle 12,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

DOTT. CESARE BRUNELLI

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 16,5.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

**INTERROGAZIONI E MOZIONE  
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**NANIA E VALENSISE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

presso l'università di Messina le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno ai vari organi collegiali si svolgono, ormai da quasi un ventennio, oltre che a Messina presso le sedi decentrate di Sicilia (Barcellona PG, Patti, S. Teresa di Riva) e Calabria (Reggio Calabria, Palmi, Locri, Vibo Valentia) a causa della vasta estensione del territorio su cui insiste l'ateneo suddetto;

tale metodo estrinseca l'estrema democraticità e la piena rappresentanza di tutto il territorio interessato e che non consente, dunque, discriminazione alcuna —:

se sia a conoscenza che il rettore nonché il senato accademico dell'Università di Messina, nell'imminenza delle prossime consultazioni, intendono abrogare tale prassi di votazione presso i seggi decentrati arrecando un grave danno al funzionamento democratico degli organi elettivi, alterando di conseguenza anche la rappresentatività degli stessi; e in caso di intendimento positivo, se intenda intraprendere nell'ambito delle proprie competenze provvedimenti tempestivi per impedire una prevaricazione ed una legittima lesione dei diritti di tutti gli studenti iscritti presso tale ateneo.

(4-11005)

**VALENSISE.** — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le

ragioni dei ritardi, ormai scandalosi, nell'emanazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi IACP in Bianco (RC), ritardi che hanno suscitato allarme e proteste degli interessati che alloggiano in ricoveri di fortuna ottenuti nel campo sportivo di Bianco e che hanno dato luogo ad una recente, clamorosa manifestazione pubblica per richiamare l'attenzione delle autorità. (4-11006)

**ANDREIS, BASSI MONTANARI, BOATO, CIMA, DONATI, FILIPPINI ROSA, GROSSO, LANZINGER, MATTIOLI, PROCACCI E SALVOLDI.** — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 7 dicembre 1988 durante il trasporto di un trasformatore proveniente da una fabbrica del Nord del Gruppo Pirelli e diretto allo stabilimento ME.CA. di Giovinazzo (BA) di proprietà dello stesso Gruppo, si verificava la perdita della gran parte (circa 1400 Kg) dell'olio dielettrico, contenuto nel predetto trasformatore, che si riversava sull'asfalto della strada statale 16/bis nel tratto Molfetta-Giovinazzo, della Provinciale Giovinazzo-Terlizzi e del piazzale antistante lo stabilimento ME.CA;

la sostanza dispersa è costituita per il 70 per cento da PCB (pociclorobifenili) e per il 30 per cento da triclorobenzeni;

tale episodio veniva denunciato dalla Pirelli alle pubbliche autorità solo il successivo giorno 9 dicembre;

i primi provvedimenti adottati sono consistiti nella chiusura al traffico del tratto inquinato della strada statale 16/bis (ordinanze dei sindaci di Molfetta e Giovinazzo del 9 dicembre 1988), nel divieto di raccolta dei prodotti agricoli presenti in una fascia larga 10 metri da ambo i lati del tratto di strada inquinato. Nei giorni immediatamente successivi all'evento si sono tenute una serie di riunioni di diversi organismi ed enti pubblici interessati all'episodio. In data 19 dicembre

1988 veniva istituito un comitato tecnico-scientifico, col compito di indicare alle autorità competenti, i provvedimenti da adottare per disinquinare la area contaminata e dare indicazioni per prevenire danni alla salute dei cittadini;

sia i Policlorobifenili che i Triclorobenzeni sono sostanze altamente tossiche e con sicuri effetti cancerogeni. Esse entrano nella catena alimentare dell'uomo e si accumulano nei tessuti adiposi o in organi particolarmente esposti (laringe e fegato). Si sottolinea a tale proposito, che le prime analisi effettuate sulle colture presenti nella fascia di rispetto di 10 metri di cui all'ordinanza sindacale hanno riscontrato la esistenza sulle stesse di rilevanti quantità di P.C.B. ed inoltre che la sostanza in questione, permanendo sull'asfalto, continua a diffondersi nell'atmosfera sotto forma di vapore e soprattutto di aerosol con evidente aggravio della contaminazione dell'ambiente;

a fronte della gravità dell'accaduto si è registrata una totale inerzia ed im-preparazione dei Ministeri dell'ambiente e della protezione civile, che nulla hanno fatto e detto per attenuare le gravi conseguenze dell'inquinamento da P.C.B.. Per altro verso il Ministero della sanità, intervenuto con evidente ritardo, si è limitato a nominare 4 suoi rappresentanti all'interno del comitato tecnico-scientifico senza fornire indicazioni o direttive circa i provvedimenti da adottare, atti a prevenire danni alla salute dei cittadini;

L'Istituto superiore di sanità ha inoltre svolto analisi sui materiali inquinanti coinvolti nell'incidente, ma i risultati di queste non sono stati ancora resi noti —

1) quali provvedimenti si intendono adottare per il disinquinamento della zona e la difesa della salute dei cittadini e se si è previsto lo stanziamento di fondi per tali interventi;

2) entro quali termini i ministri (con particolare riguardo al Ministro dell'ambiente) intendono esercitare l'azione per il risarcimento del danno cui all'articolo 18

legge n. 349 del 1986 nei confronti dei responsabili;

3) quali sono e in quale quantità le contaminazioni che tali sostanze inquinanti hanno causato sui prodotti agricoli del posto e sulle falde acquifere. (4-11007)

SCALIA E MATTIOLI. — *Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 382 del 1980 sul riordino della docenza universitaria stabiliva le norme per il passaggio degli assistenti ordinari nella fascia di professori associati;

i concorsi di idoneità hanno, in pratica, tenuto conto solo della cosiddetta « produzione scientifica », valutando le pubblicazioni in maniera non univoca, a causa della presenza di diverse commissioni spesso in base al solo criterio quantitativo;

da ricerche svolte dall'Aidu, utilizzando dati Istat, risulta che circa 3.000 persone sono rimaste nel ruolo di assistente ordinario posto a esaurimento: ciò evidentemente non era previsto dalla legge n. 382, che non disciplinava la categoria con norme transitorie;

solo l'articolo 119 prevedeva che gli assistenti che non fossero stati ritenuti idonei o che non avessero partecipato al concorso di idoneità a professore associato avrebbero conservato il loro stato giuridico ed economico; in realtà ciò non è avvenuto e si è assistito nel tempo a una progressiva emarginazione della categoria, fino all'impossibilità di fatto a svolgere la propria funzione didattica;

si è pertanto creata una situazione confusa per cui a volte la categoria è considerata tra quelle docenti, a volte è assimilata a quella dei ricercatori, che peraltro non hanno ancora uno stato giuridico;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

l'Anau (Associazione nazionale assistenti universitari) ha inviato al rettore dell'università La Sapienza di Roma un esposto in cui si evidenziano le contraddizioni più palesi della legge n. 382, specie se si considera che presso le scuole di specializzazione di alcune facoltà gli assistenti ordinari hanno incarichi di insegnamento; ciò avviene a pieno diritto perché:

a) secondo l'articolo 119 della n. 382, tra le prerogative che gli assistenti ordinari conservano va senz'altro riconosciuta quella di avere incarichi d'insegnamento presso le scuole di specializzazione, come avveniva regolarmente prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

b) il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 non esclude l'insegnamento in questione per gli assistenti ordinari;

c) il Tar Lazio, con ordinanza n. 1423 del 2 dicembre 1987 ha concesso la sospensiva sul provvedimento del preside della facoltà di Medicina de La Sapienza di Roma riguardo all'incarico svolto dal professor Pastena presso la scuola per terapisti della riabilitazione;

d) sussiste un danno economico erariale quando l'amministrazione universitaria, anziché affidare gli incarichi a assistenti ordinari, preferisce la strada di incarichi a contratto (250 mila lire l'ora);

e) c'è il pericolo di uno svilimento degli incarichi di insegnamento presso le scuole di specializzazione a causa dell'eccessivo carico di impegni dei professori di ruolo;

la legge non consente a personale che insegna presso l'università (articolo 25) di avere contratti -:

quali iniziative i ministri interrogati intendano prendere per garantire agli assistenti ordinari incarichi di insegnamento, evitando l'assurda discriminazione nei loro confronti (i quali peraltro hanno superato un concorso dello Stato che li

immetteva in un ruolo docente): quella di appartenere cioè a una categoria che non può a nessun titolo insegnare nelle scuole di specializzazione e ovviamente nei corsi di laurea. (4-11008)

LODI FAUSTINI FUSTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che a tutt'oggi, da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), non è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernenti la rivalutazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, anche a seguito delle difficoltà interpretative che sarebbero sorte in materia e per superare le quali risulta sia stato richiesto il parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — quali indicazioni intenda fornire all'ENPALS al fine di consentire al più presto ai pensionati facenti capo a questo ente (i soli ad esserne rimasti esclusi) di beneficiare dei miglioramenti pensionistici previsti dal citato articolo 10 per le pensioni a carico di tutte le forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti. (4-11009)

SCALIA, CEDERNA E PROCACCI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il cancro del bronzo sta distruggendo la porta principale della cattedrale di Troia, in provincia di Foggia;

la bellissima porta bronzea, commissionata dal vescovo Guglielmo nel 1119 ad Oderisio da Benevento, presenta nella parte superiore gravissimi danni; irriconoscibili se non addirittura scomparse varie figure ed incisioni;

il presidente della Edicoop e del gruppo La Refola Bortone, di fronte alla inspiegabile insensibilità e indifferenza di enti e istituzioni pubblici ha lanciato una pubblica sottoscrizione e ha proposto alle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

varie associazioni culturali e ambientaliste di costituire un comitato per la salvaguardia del capolavoro di Oderisio da Benevento;

ricca di incognite, simbolismi, la porta è suddivisa in 26 formelle, la cui delicatezza si alterna alla forza dirompente delle cornici, dei mascheroni di leoni con anelli tra i denti, dei draghi reggipicchiotti di ottima fattura e squisita fantasia artistica;

da informazioni assunte risulta che sarebbero stati stanziati per il recupero della porta circa 50 milioni di lire, a fronte di una cifra necessaria che raggiunge i 200 -:

se il ministro interrogato intenda intervenire con urgenza per risolvere il surrichiamato problema, integrando eventualmente la cifra stanziata per il recupero e il restauro della porta. (4-11010)

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata data risposta al quesito posto in data 28 agosto 1988 dal signor Francesco Barone di Casarano (LE), il quale esponeva: « Lo scrivente, percettore di un reddito da lavoro dipendente, avrebbe interesse a valersi della facoltà di computare il credito d'imposta, risultante dalla prossima dichiarazione dei redditi, in detrazione dell'imposta da pagare nell'esercizio successivo, come prevede il combinato disposto dell'articolo 19, comma 2, e dell'articolo 11, comma 3, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, che consentano una diretta compensazione, e constatato che il proprio datore di lavoro non ha istruzioni per operare una compensazione sulle ritenute, si rivolge alla signoria vostra per sapere come sia possibile applicare concretamente la norma citata ritenendola preferibile alle condizioni previste per il rimborso. Si deve al riguardo sottolineare la portata generale del problema che, almeno in via di principio, configurerebbe una disparità di trattamento tra categorie diverse di con-

tribuenti e proprio in sfavore della categoria meno agiata (un solo reddito) anche se la legge espressamente non lo dice. Voglia perciò cortesemente fornire al sottoscritto chiarimenti o indicare le fonti da cui attingere informazioni utili alla soluzione del problema. Laddove tale materia non fosse stata disciplinata da idonei provvedimenti di attuazione, adoperi i suoi buoni uffici presso l'autorità competente per una tempestiva emanazione dei medesimi ».

Se non ritenga di dover dare urgentemente risposta che possa essere anche di chiarimento generale su un problema che interessa larghissima parte di cittadini.

(4-11011)

**PIETRINI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se risponda a verità che l'Ente ferrovie, in un momento di decisioni importanti che riguardano ipotesi di ridimensionamento degli organici e di contenimento della spesa corrente, sia in procinto di elargire ad alcuni dipendenti, impegnati nel settore informatico, un premio di inconsueta consistenza.

Si chiede altresì di conoscere in base a quali criteri, per quali finalità ed a chi tale premio verrebbe corrisposto. (4-11012)

**COLONI.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere - premesso che

l'Ospedale Militare di Trieste è oggetto del piano di ristrutturazione con conseguente negativa reazione locale;

in particolare l'attività della Commissione Medico-legale dovrebbe cessare la sua attività con grave disagio per gli invalidi -:

se non si ritiene di dare le opportune disposizioni affinché almeno per i grandi invalidi e gli anziani le visite mediche continuino ad espletarsi a Trieste magari con una prefissata limitata attività della Commissione Medica Legale.

(4-11013)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

SCALIA, CEDERNA, PROCACCI E CERUTI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

nell'89 inizieranno i lavori di « grande scavo » per la costruzione dei parcheggi sotterranei e, forse, anche per il centro congressi sotto il Palazzo Reale di Caserta;

il costo della costruzione del centro congressi è di 28 miliardi e 85 milioni; il progetto è stato finanziato e il Ministero dei beni culturali ha concesso l'appalto a un consorzio di imprese tra cui la Fiat Engineering e l'Ibm Italia;

nelle intenzioni di amministratori e sovrintendenza (che è anche l'ente proponente) l'imponente opera viene giustificata dal sicuro rilancio turistico del centro campano;

in realtà molte considerazioni inducono a ritenere fuori luogo l'ottimismo degli amministratori; in particolare:

a) la reggia di Caserta, come il sovrintendente Iacobitti dovrebbe sapere, nacque anche all'interno di un progetto di decongestionamento dell'area napoletana, malgrado la pessima fama dei Borboni; maggiore lungimiranza allora, visto che il centro congressi creerà un sicuro congestionamento da traffico;

b) è illogico perforare il parco con una spesa di 28 miliardi (tanto per cominciare) per fare un centro congressi che altererà così un monumento di rilevanza unica, quando poi strutture importanti come Carditello o la casina di san Silvestro versano in uno stato di indecente abbandono; si creerà in sostanza un sostanziale stravolgimento dell'effetto scenico previsto dal Vanvitelli oggi fruibile dall'ingresso principale;

c) nessun beneficio verrà da questo investimento per i cittadini che da

anni chiedono agevolazioni per l'ingresso al parco (unico spazio verde in città);

d) nessun beneficio verrà poi per il parco che, sotto l'occhio vigile di Iacobitti, sta divenendo sempre più in alcune zone parcheggio e in altre foresta; senza contare che le vasche, malgrado i cospicui investimenti di due anni fa per le pompe di sollevamento (3 miliardi) sono ridotte a « laghi » sporchi e maleodoranti, con la cascata senza acqua;

il progetto vede la forte opposizione non solo delle associazioni ambientaliste, ma anche di enti, ordini professionali, partiti politici;

il comitato di settore del ministero dei beni culturali ha espresso parere sfavorevole;

molto più proficue appaiono le alternative proposte dai gruppi ambientalisti locali: restauro conservativo del monumento danneggiato dal terremoto del 1980; valorizzazione dei monumenti di San Leucio, Carditello e San Silvestro; realizzazione della riserva naturale di San Silvestro —:

1) quali provvedimenti intendano prendere i ministri interrogati per evitare il definitivo scempio sulla reggia di Caserta;

2) quali provvedimenti disciplinari intende prendere il ministro dei beni culturali e ambientali nei confronti del sovrintendente Iacobitti, stante la sua assoluta incapacità di adempiere alle sue primarie funzioni di tutela dei beni storici e artistici nell'area di sua competenza.

(4-11014)

VALENSISE, POLI BORTONE E RALLO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure siano state adottate o si intendano adottare per stroncare la sequela, divenuta sistematica, di atti vandalici ai danni degli edifici scolastici della zona ionica della provincia di Reggio Calabria,

---

**X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989**

---

da Bovalino, a Locri, a Siderno ed a Roccella, atti vandalici di danneggiamento degli impianti idrici e di riscaldamento e di materiale didattico, con la conseguenza di rendere inagibili gli edifici scolastici stessi e con il concomitante pregiudizio per gli studenti e le famiglie, mentre il corpo insegnante ed i presidi devono registrare con sconcerto e preoccupazione una situazione intollerabile e, certamente, incompatibile con la serenità che deve accompagnare l'attività didattica.(4-11015)

\* \* \*



X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**PAZZAGLIA.** — *Al Ministro per gli affari regionali e le riforme istituzionali.* — Per conoscere gli argomenti che il Governo ha portato davanti alla Corte costituzionale impugnando il *referendum* regionale in Sardegna contro le basi atomiche ed a seguito della quale impugnativa la stessa Corte costituzionale ha sospeso la celebrazione del *referendum*. (3-01425)

**SCALIA, ANDREIS, MATTIOLI E DONATI.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

la regione Sicilia avrebbe individuato, ai sensi del Dpr 915/1982 e della legge 475/1988 un'area compresa tra i comuni di Augusta, Melilli e Priolo, quale zona ove far sorgere piattaforme polifunzionali per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;

l'area in questione è, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/1986, riconosciuta a elevato « rischio di crisi ambientale »;

secondo il rapporto del Ministero della sanità, reso noto dal gruppo al Senato della sinistra indipendente e dall'associazione Ambiente e Lavoro nella suddetta zona sono stati censiti nel 1985 ben sette industrie ad alto rischio di incidente rilevante;

l'area è stata definita ad alto rischio sismico dalla protezione civile;

sussiste già una grave emergenza igienico-sanitaria, stante l'alta incidenza delle mortalità per neoplasie specie dell'apparato respiratorio, stante l'incremento delle nascite di malformati, stante l'aumento delle malattie allergiche alla pelle e alle vie respiratorie;

non è pertanto assolutamente ammissibile alcun ulteriore insediamento industriale, specie se universalmente riconosciuto dannoso alla salute come il megainceneritore della cooperativa Unione Marinara di Augusta e la piattaforma polifunzionale regionale per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi —:

quali iniziative il ministro intende prendere per impedire la realizzazione degli impianti surrichiamati, in assoluto contrasto con le minime esigenze di tutela ambientale e sanitaria. (3-01426)

\* \* \*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

## MOZIONE

La Camera,

ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato in ordine alle modalità e condizioni relative all'esercizio del diritto degli alunni delle scuole statali di non richiedere l'insegnamento della religione vanifica completamente la prospettata riforma di tale insegnamento rispetto al sistema instaurato con il Concordato del 1929, salva l'istituzione di una sorta di penalizzazione a chi, prima d'ora, poteva chiedere l'esonero dall'insegnamento della religione cattolica senza dover per ciò ricevere un insegnamento « alternativo » o « sostitutivo »;

ritenuto che la presentazione da parte del Governo del disegno di legge per l'applicazione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 nella materia matrimoniale evidenzia aspetti pratici e conseguenze ordinamentali delle norme dell'Accordo, e più ancora del Protocollo addizionale, che frustrano le prospettate finalità innovative della revisione del Concordato del 1929, rendendo semmai più ardua e problematica l'applicazione dei criteri di salvaguardia di fondamentali principi costituzionali la cui violazione la Corte costituzionale aveva considerato ostativa del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in tema di nullità di matrimoni concordatari;

ritenuto che occorre verificare la situazione venutasi a creare in tema di enti e beni ecclesiastici a seguito del protocollo 15 novembre 1984 e della relativa legge di ratifica, come pure appare necessario verificare lo stato e l'esito di ogni trattativa o accordo ulteriore previsto dall'Accordo di modifica del Concordato del 18 febbraio 1984, dal Protocollo addizionale e dalle altre convenzioni nel complesso meccanismo del « Concordato qua-

dro », anche allo scopo di constatare gli effetti di tale sistema di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, che sembra aver instaurato un regime di « contrattazione permanente » nel quale l'interesse della società civile e dello Stato alla certezza del diritto ed all'osservanza di fondamentali principi di libertà e di eguaglianza dei cittadini sembrano esposti a continua precarietà e contrazione, mentre anche talune norme del Trattato con la Santa Sede hanno dato luogo a situazioni interpretative, anche nel campo penale, assolutamente incompatibili con i criteri fondamentali di tutela della società civile e di rispetto del principio di sovranità dello Stato nell'ambito di tale sua specifica ed inalienabile funzione;

ritenuto che dalle considerazioni di cui sopra e dall'esito delle richieste verifiche può apparire che il proposito di raggiungere, attraverso la revisione del Concordato del 1929, una sistemazione dei rapporti tra Stato e Chiesa che, fatto salvo il sistema concordatario, potesse ritenersi conforme ai principi costituzionali, sia invece da considerarsi frustrato dal complessivo risultato delle trattative e dal metodo stesso prescelto

riafferma

la necessità di salvaguardare scrupolosamente il principio della libertà di pensiero e religiosa di tutti i cittadini, la certezza del diritto e l'eguaglianza di fronte alle leggi di tutte le confessioni religiose, beni che non possono essere affidati all'esito di continue contrattazioni;

impegna il Governo

a riferire dettagliatamente alle Camere sullo stato e l'esito di tutte le trattative di cui ai punti che precedono, nell'attuazione degli accordi raggiunti e ratificati, sull'eventuale contenzioso residuo, sullo stato della giurisprudenza nelle materie oggetto di accordo specie nella ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

teria matrimoniale e sulle considerazioni e valutazioni che il Governo intende trarne;

impegna altresì il Governo

a rappresentare alla Santa Sede la necessità per lo Stato italiano di esami-

nare, all'esito delle verifiche e dei dibattiti di cui sopra, la possibilità di soluzioni diverse da quella concordataria.

(1-00226) « Mellini, Stanzani Ghedini, Teodori, Calderisi, Pannella, Aglietta, Vesce, Modugno, d'Amato Luigi, Rutelli, Zevi, Faccio ».

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1989

---

abete grafica s.p.a  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma